



MANUALE PER I NEO AMMINISTRATORI LOCALI

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025

(SCHEMI DI ATTI, DELIBERE, INDIRIZZI PER I PRIMI ADEMPIMENTI)

A cura di Stefania Dota e Maria Rosaria Di Cecca



58

Giugno 2025

A cura di:

Stefania Dota – Vice Segretario Generale e **Maria Rosaria Di Cecca** – Responsabile
Dipartimento Affari generali e istituzionali

con la collaborazione di **Riccardo Narducci** – Studio Narducci

INDICE

Premessa.....	Pag. 4
1. Primi adempimenti del Sindaco.....	Pag. 5
2. Primi adempimenti del consiglio comunale.....	Pag. 11
3. La dirigenza: cenni.....	Pag. 22
4. Gli uffici di supporto agli organi di direzione politica (art. 90 TUEL).....	Pag. 30
5. Gli incarichi di Elevata Qualificazione	Pag. 35
6. Il Segretario comunale.....	Pag. 38
7. Il Direttore generale.....	Pag. 41
8. Status degli amministratori locali: cenni.....	Pag. 43
9. Dati elezioni amministrative 2025.....	Pag. 52
MODULISTICA.....	Pag. 54
A. Convalida elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali.....	Pag. 54
B. Decreto di nomina degli Assessori comunali.....	Pag. 56
C. Dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità...	Pag. 58
D. Dichiarazione pubblicità situazione patrimoniale.....	Pag. 65
E. Provvedimento di nomina del Direttore Generale (nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti).....	Pag. 68
F. Conferimento al Segretario comunale delle funzioni di Direttore generale (nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti).....	Pag. 70
G. Provvedimento di attribuzione di incarico dirigenziale relativo al Settore/Servizio.....	Pag. 71
H. Decreto di nomina di titolare di Elevata Qualificazione dell'Area/Servizio	Pag. 73
I. Nomina e designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.....	Pag. 75
L. Segretario comunale.....	Pag. 80
M. Sedute degli organi.....	Pag. 84
APPENDICE NORMATIVA.....	Pag. 91
Decreto 4 agosto 2011 – Rimborso spese di viaggio.....	Pag. 91

Premessa

Il turno ordinario annuale delle **elezioni amministrative** nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario si è svolto nelle giornate di **domenica 25 maggio, dalle ore 7 alle ore 23**, e **lunedì 26 maggio 2025, dalle ore 7 alle ore 15**, con **eventuale turno di ballottaggio** per l'elezione diretta dei Sindaci nei giorni di **domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno 2025** (cfr. decreto Ministro dell'interno 24 marzo 2025). Come noto, il decreto-legge 19 marzo 2025 n. 27, convertito in Legge 15 maggio 2025, n. 72, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2025, recante "*Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025*" – a cui si rinvia – disciplina la durata delle operazioni di voto in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025. Quest'ultime si terranno nella stessa data dell'eventuale turno di ballottaggio, al fine di garantire il coordinamento normativo e l'efficacia dei relativi adempimenti.

La finalità del presente Quaderno Operativo, pertanto, sotto forma di Manuale, è quella di fornire una panoramica chiara e sintetica delle principali attività che attendono i Sindaci e gli amministratori locali all'indomani della loro elezione.

Giunto alla sua sesta edizione, il Manuale si arricchisce quest'anno di nuovi Focus sulla nomina dei Segretari comunali nei Comuni di minori dimensioni e sulla dirigenza in convenzione in base al nuovo CCNL 16 luglio 2024, nonché di approfondimenti specifici sulle modalità della possibile nomina del Capo di Gabinetto, sui permessi degli assessori che partecipano alle sedute delle commissioni consiliari, oltre a mantenere quelli di maggior rilievo attinenti alle pari opportunità, alle cause di decadenza dal Consiglio, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, solo per citare alcuni esempi. Inoltre, è stata aggiornata la giurisprudenza, anche costituzionale, sia amministrativa che giuscontabile, oltre ad essere considerati i più aggiornati riferimenti in materia contabile ed amministrativa (delibere Corte dei Conti e circolari ministeriali) per gli aspetti di maggior rilievo.

Infine, come consuetudine per ogni Quaderno Operativo dell'ANCI, il Manuale è arricchito da modelli, bozze di atti amministrativi e prime deliberazioni, oltre a moduli per dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di eleggibilità degli incarichi, che forniscono strumenti pratici già pronti all'uso.

1. Primi adempimenti del Sindaco

- 1.1 **Entro 3 giorni** dalla proclamazione degli eletti¹, **il Sindaco pubblica i risultati delle elezioni** all'Albo pretorio del Comune e li notifica agli eletti.
- 1.2 **Entro 10 giorni** dalla proclamazione, **il Sindaco convoca la prima seduta del Consiglio Comunale.**
- 1.3 **Il Sindaco nomina i componenti della Giunta**, tra cui un vicesindaco², nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi (art. 46, TUEL) (V. box infra).

1.3.1 Composizione della Giunta

La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di assessori determinato in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore³.

Tale composizione è stata determinata dall'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 senza, tuttavia, che in seguito venisse aggiornato e coordinato l'art. 47 del TUEL che, si ricorda, stabiliva la composizione della giunta in un numero di assessori non superiore ad un terzo dei consiglieri.

Per i comuni fino a 10.000 abitanti, invece, valgono le disposizioni di cui all'art. 1, c. 135, della L. 56/2014 che ha rideterminato la composizione delle giunte (e dei consigli) nei comuni fino a 3.000 abitanti e nei comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti.

Il numero massimo degli assessori componenti la Giunta non può essere, in ogni caso, superiore a 12 unità ed è così ripartito secondo le seguenti fasce demografiche:

¹ L'art. 38 Tuel dispone che i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surroga, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione. La proclamazione avviene a seguito dello scrutinio delle schede elettorali. Con la proclamazione degli eletti, cessano dalla carica i consiglieri uscenti, il Sindaco uscente e la Giunta nominata dallo stesso.

² Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco di cui all'art. 53, Tuel o di sospensione dello stesso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 59, Tuel. Si veda, a tal riguardo, l'approfondimento di pag. 17.

³ L'ente è tenuto ad osservare le prescrizioni recate dalla normativa statale in merito al numero massimo degli assessori, mentre dovrà attenersi alla disciplina statutaria nella parte in cui prevede il numero minimo di assessori (cfr. Ministero Interno, parere 24.12.2024 n. 41196).

Comuni n. abitanti	Giunta
Oltre 1.000.000	Sindaco + massimo 12 assessori
Oltre 500.000	Sindaco + massimo 11 assessori
Oltre 250.000	Sindaco + massimo 10 assessori
Oltre 100.000 o cap. prov.	Sindaco + massimo 9 assessori
Oltre 30.000	Sindaco + massimo 7 assessori
Oltre 10.000	Sindaco + massimo 5 assessori
Oltre 3.000	Sindaco + massimo 4 assessori
Fino a 3.000	Sindaco + massimo 2 assessori

➤ **Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti**

Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il Sindaco può nominare assessori i Consiglieri Comunali dallo stesso prescelti e, se lo statuto lo prevede, anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere Comunale.

In tali enti non esiste incompatibilità tra la carica di Consigliere Comunale e di assessore nella rispettiva Giunta; pertanto, il componente del consiglio eletto assessore conserva la carica di Consigliere Comunale (artt. 47 e 64, TUEL).

Qualora, tuttavia, il consigliere nominato assessore intenda egualmente rinunciare alla carica di membro dell'organo rappresentativo, deve dimettersi formalmente secondo le norme di cui all'art. 38, c. 8, TUEL. In tali casi si applica l'ordinario procedimento di surroga, disciplinato dal medesimo articolo 38 e dal successivo art. 45, c. 1, TUEL.

FOCUS: L'ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE GESTIONALI ALLA GIUNTA

L'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000, anche al fine di operare un contenimento della spesa, stabilisce la facoltà, per **i comuni con meno di 5.000 abitanti**, di adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 29/1993 e dall'articolo 107 del TUEL, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

Il comma 23, dunque, introduce la possibilità di modificare l'organizzazione dell'ente derogando al principio di distinzione delle funzioni tra organi politici e gestionali. Tuttavia, si evidenzia che la sola previsione regolamentare non è sufficiente per autorizzare i componenti dell'organo esecutivo ad adottare atti gestionali, essendo necessario un atto successivo, adeguatamente motivato da un punto di vista organizzativo e/o economico, che conferisca le funzioni. Solo tale atto, infatti, legittima l'adozione di atti gestionali da parte della figura politica.

Attraverso tale deroga, dunque, i componenti dell'organo esecutivo hanno la responsabilità degli uffici e dei servizi e, pertanto, possono effettuare tutti gli atti connessi con la funzione, includendo determinazioni, ordinanze gestionali, atti di gestione dei rapporti di lavoro e la partecipazione come presidente nelle commissioni⁴.

➤ **Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti**

Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti gli assessori sono nominati dal sindaco, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

In tali amministrazioni, il consigliere che assume la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti, come stabilito dall'art. 64, c. 2, TUEL.

FOCUS: LE PARI OPPORTUNITÀ

L'art 1, c. 137, della L. n. 56/2014, ha previsto che ***“nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”***. La norma, dunque, ha definito una precisa percentuale di rappresentanza di genere nelle giunte comunali, riflettendo l'intenzione del legislatore di attribuire un valore cogente alla percentuale indicata. La dicitura “arrotondamento aritmetico”, infatti, indica chiaramente la volontà di agganciare saldamente la percentuale minima di rappresentanza a un valore numerico ben definito.

Nel computo della percentuale, inoltre, si deve tenere conto anche del sindaco, in quanto componente della giunta. In tal senso, si richiama la circolare n. 6508 del

⁴ Sul punto, tuttavia, occorre precisare che una parte della giurisprudenza aveva ritenuto non corretta la partecipazione di un sindaco, responsabile di un servizio, alle commissioni di concorso in quanto la deroga prevista dal citato comma 23 non può superare le ipotesi di incompatibilità previste da normative specifiche come, ad esempio, l'art. 35, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001. Di posizione opposta, il Consiglio di Stato che ha riformato tale decisione, affermando che la deroga dell'art. 53, comma 23, introduce la possibilità di conferire incarichi dirigenziali ai componenti dell'organo esecutivo, inclusa la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, proprio in virtù del fatto che le funzioni derivano dal conferimento dell'incarico di responsabile del servizio (TAR Sardegna, sentenza n. 140/2020; Consiglio di Stato, sentenza n. 3436/2021). Tale interpretazione del Consiglio di Stato segue quella già sostenuta nel 2013 dallo stesso consesso, che aveva ritenuto legittimo che il Sindaco presiedesse la Commissione edilizia integrata in virtù della specifica previsione in tal senso posta nel regolamento edilizio comunale, che trovava il supporto normativo nel citato art. 53, c. 23, ed in quanto stabilito dalla legge costituzionale n. 3/2001, che ha attribuito potestà regolamentare ai Comuni circa la disciplina della organizzazione e delle funzioni proprie.

24 aprile 2014 del Dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, in cui viene precisato che *“nelle ipotesi in cui l’ordinamento non ha inteso annoverare il sindaco, nel quorum richiesto, lo ha espressamente indicato usando la formula “senza computare a tal fine il sindaco” e secondo prevalente giurisprudenza, si è indotti a ritenere che sia legittimo includere nel calcolo degli assessori anche il sindaco, a garanzia della rappresentanza di genere.”*⁵.

Per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, invece, non sono previste disposizioni e limiti precisi per la disciplina delle pari opportunità, ma solo disposizioni di principio, rinvenibili negli articoli 6 e 46 del TUEL. In particolare, ai sensi del comma 3 del citato art. 6 *“gli Statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti”*⁶. Il comma 2 del citato articolo 46, inoltre, stabilisce che *“Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta”*.

Infine, si evidenzia quanto riportato nella citata circolare n. 6508 in tema di impossibilità al rispetto del principio di pari opportunità. Laddove, infatti, ciò non sia possibile, occorre una adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicazione del principio di pari opportunità. In tal senso, il sindaco deve svolgere *“una preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi.”*⁷.

1.3.2 Cause ostative alla nomina ed incompatibilità

L'art. 47, commi 3 e 4, del TUEL, stabilisce che gli assessori nominati dal Sindaco al di fuori dei componenti del consiglio, devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, conferibilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del Sindaco non possono far parte della rispettiva Giunta né possono essere nominati rappresentanti del Comune (art. 64, c. 4, TUEL).

⁵ <https://dait.interno.gov.it/documenti/circolare-24-04-2014-prot6508-delrio.pdf>.

⁶ A tal proposito, si segnala la sentenza n. 4626/2015 del Consiglio di Stato che afferma che, anche in assenza di adeguamento degli Statuti comunali, le norme contenute negli artt. 6, c. 3 e 46, c. 2 del TUEL sono di contenuto immediatamente precettivo, in quanto esecutive dei principi contenuti negli artt. 3 e 51 della Costituzione e nell'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Pertanto, l'attuazione del principio di pari opportunità non può essere condizionata dall'omissione o dal ritardo del consiglio comunale nell'adeguare lo Statuto e dunque, indipendentemente da tale adeguamento, il sindaco è vincolato all'applicazione del principio di pari opportunità.

⁷ Si vedano, sul tema: Consiglio di Stato, sent. n. 406/2016; ordinanza TAR Calabria-Catanzaro, sent. n. 462/2015; TAR Puglia, ordinanza n. 14/2018.

La carica di assessore di un Comune con oltre 15.000 abitanti è incompatibile con quella di consigliere dello stesso Comune; l'assunzione della carica di assessore comporta la cessazione da quella di consigliere.

Le cariche di Consigliere Comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di Consigliere Comunale di altro Comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro Comune.

La carica di Consigliere Comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro Comune.

La carica di assessore di un Comune compreso nel territorio della regione è incompatibile con quella di consigliere regionale (art. 65, TUEL).

Si segnala che, oltre alle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal TUEL, occorre verificare prima della nomina degli assessori, anche le cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013 (v. schema di dichiarazione "C" alla pag. 58).

1.3.3. Divieti ed esclusioni conseguenti alla nomina

Agli assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo od alla vigilanza del Comune.

I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune dagli stessi amministrato (art. 78, TUEL).

- 1.4 **Entro 45 giorni** dalla proclamazione, **il Sindaco provvede**, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, **alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso aziende, enti, istituzioni** (art. 50, c. 8, TUEL). Tali nomine e designazioni devono considerarsi di carattere fiduciario e devono essere precedute dalla verifica dell'esistenza di cause ostative all'assunzione degli incarichi.
- 1.5 **Entro 120 giorni** dall'avvenuto insediamento – **ma non prima di 60 giorni** - **il Sindaco può nominare un nuovo segretario comunale**. Scaduto tale termine, il segretario in carica nominato dal precedente Sindaco risulta confermato.

1.6 **Il Sindaco provvede alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, alla attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna**, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal TUEL, dallo statuto e dal regolamento (art. 50, c. 10, TUEL).

Si ricorda, inoltre, che il Sindaco ha la responsabilità amministrativa di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti (art. 50, c. 2, TUEL). In tal modo, egli esercita il ruolo di "capo dell'amministrazione comunale" che gli è stato attribuito dalla comunità che lo ha eletto.

1.7 **Entro 90 giorni dalla proclamazione, il Sindaco sottoscrive la relazione di inizio mandato**, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dell'ente. Sulla base delle risultanze di tale relazione, il Sindaco, nel caso in cui ve ne siano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario (art. 4-bis, D. Lgs. n. 149/2011).

1.8 **Il Sindaco procede**, alla presenza dell'amministrazione uscente, del segretario comunale, del responsabile del servizio finanziario e dei membri dell'organo di revisione dell'ente, **alle operazioni di verifica straordinaria di cassa**, secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità dell'Ente (art. 224, TUEL).

La verifica straordinaria di cassa consiste nella verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili effettuando: la verifica e raccordo interno del conto di diritto dell'ente; verifica e raccordo con il conto di fatto del tesoriere; la verifica e raccordo del conto del tesoriere con il conto della Banca d'Italia per le transazioni/partite giornaliere non compensate degli ultimi 3 giorni lavorativi.

2. Primi adempimenti del consiglio comunale

2.1. La convocazione

Entro il termine perentorio di **10 giorni dalla proclamazione** degli eletti, **deve essere convocata la prima seduta del Consiglio comunale**, che **deve tenersi entro** il termine di **10 giorni dalla convocazione** (art. 40, TUEL).

Giurisprudenza

È stato ritenuto (Consiglio di Stato, V, sent. n. 640/2006 e n. 6476/2005) che il termine di dieci giorni per la prima seduta del consiglio comunale dopo la sua elezione non sia perentorio ma solo acceleratorio, per effettuare prontamente i primi adempimenti del consiglio comunale, affinché lo stesso possa entrare quanto prima nel pieno delle sue funzioni.

Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, (Cons. St., comm. Spec., 28 giugno 2021, n. 1108) relativamente allo scioglimento dei consigli comunali ai sensi dell'art. 141 TUEL, l'impossibilità per il Consiglio comunale, in prima convocazione, di raggiungere il quorum previsto dal proprio regolamento per la validità della riunione sussistendo – almeno in astratto - il quorum strutturale per la validità della riunione in seconda convocazione, non configura un'ipotesi dissolutoria del consiglio medesimo. L'eventuale irrilevanza del quorum strutturale del Consiglio comunale in prima convocazione individuato dal regolamento, purché il consiglio sia in grado di deliberare in seconda convocazione, è riferita alla generalità delle deliberazioni spettanti al consiglio stesso.

2.2. Chi convoca e presiede la prima seduta

- **Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti**

La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco fino all'elezione del presidente del consiglio (art. 40, TUEL), figura che in questi Comuni è facoltativa ma può essere prevista comunque dallo Statuto comunale (art. 39, TUEL).

- **Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**

La prima seduta è convocata dal Sindaco e presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente del consiglio.

Tale figura è resa obbligatoria dalla legge, che riserva allo statuto solo la facoltà di prevedere il vicepresidente con funzioni vicarie. In mancanza di tale previsione, le funzioni vicarie sono esercitate dal consigliere anziano (artt. 39, c. 1, e 40, c. 2, TUEL).

È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale (cifra di lista aumentata dei voti di preferenza) con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.

Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui all'art.40, c.2, TUEL, occupa il posto immediatamente successivo.

La seduta prosegue quindi sotto la presidenza del presidente del consiglio (art. 40, TUEL).

FOCUS: IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

FUNZIONI

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'istituzione del Presidente del Consiglio Comunale è obbligatoria. Nei comuni con popolazione inferiore, invece, tale istituzione è facoltativa e deve essere espressamente prevista attraverso una norma statutaria.

Ai sensi dell'art. 39 del TUEL, il Presidente del Consiglio Comunale svolge funzioni di rappresentanza del Consiglio e ha il compito di convocarlo e presiederne le riunioni.

REVOCA

Secondo una consolidata giurisprudenza e l'orientamento del Ministero dell'Interno, il presidente può essere revocato solo in caso di comportamenti incompatibili con il ruolo istituzionale *super partes* che deve ricoprire e se si riscontra una mancanza di neutralità nell'esercizio delle sue funzioni.

La funzione del presidente del consiglio comunale, infatti, è di carattere istituzionale e non politica, la sua revoca, pertanto, non può che essere causata dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità e non può, invece, basarsi su una valutazione fiduciaria strettamente politica.

Una giurisprudenza più recente, inoltre, ha individuato alcuni comportamenti che legittimano la revoca del presidente: l'abbandono dell'aula, la sistematica violazione dello statuto comunale, la mancata convocazione del consiglio su richiesta del sindaco, le decisioni unilaterali, la salvaguardia dell'immagine esterna dell'amministrazione (Consiglio di Stato, sent. n. 1983/1999; Consiglio di Stato, sent. n. 3187/2002; Consiglio di Stato, sent. n. 114/2006; Tar Puglia sent. n. 38/2019; Tar Veneto sent. n. 173/2019; Consiglio di Stato, sent. n. 1286/2018; pareri del 14 Aprile 2023 e del 26 luglio 2023 del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno).

DIMISSIONI

Come precisato più volte dal Ministero dell'Interno nei suoi pareri, (v., ad esempio, quello del 20 aprile 2021), in assenza di una specifica normativa locale, è applicabile il regime disposto dal legislatore statale per le dimissioni dei consiglieri comunali che ne prevede l'immediata efficacia e l'irrevocabilità una volta portate a formale conoscenza del destinatario (art. 38, comma 8, del TUEL).

2.3. Ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale

La prima seduta del Consiglio Comunale deve esaminare i seguenti argomenti:

1. Adozione della delibera di convalida degli eletti (art. 41, TUEL)

Il consiglio esamina la condizione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e procede alla loro convalida.

Il consiglio comunale, dunque, verifica la sussistenza delle condizioni di

candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei propri componenti secondo le norme del Capo II, Titolo III del TUEL. Assumono rilievo i seguenti aspetti:

- a) candidabilità: art. 56, TUEL, artt. 10 e 11, D. Lgs. n. 235/2012;
- b) eleggibilità: artt. 55, 60 e 61 TUEL;
- c) compatibilità: artt. 57, 61 c. 2, 62, 63, 64, 65, 66 TUEL;
- d) conferibilità: art. 20, D. Lgs. n. 39/2013.

L'art. 67, TUEL stabilisce le condizioni esimenti le cause di ineleggibilità o incompatibilità. In presenza di una causa di ineleggibilità o incompatibilità, si applica il procedimento dettato dall'art. 69, TUEL, con gli effetti previsti dall'art. 68, TUEL.

La convalida, con la quale il consiglio verifica e dichiara la validità dell'elezione, riguarda anche il sindaco, in quanto membro del consiglio a tutti gli effetti, compresa la determinazione del quorum (v. il successivo paragrafo 2.4). Nell'eventualità che il Sindaco non risulti convalidabile, viene a determinarsi la necessità del rinnovo della consultazione elettorale, stante il rapporto inscindibile che la legge instaura tra il Sindaco ed il consiglio.

Giurisprudenza

I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione e da tale momento sono nella pienezza dei loro poteri. L'accertamento di una causa di ineleggibilità o incompatibilità si pone come condizione risolutiva e non sospensiva. La dichiarazione di ineleggibilità può avere effetto retroattivo, ma non per questo sono invalidi gli atti compiuti nel frattempo; si deve infatti applicare il principio del "funzionario di fatto" per il quale, in linea di massima, gli atti compiuti restano validi, a meno che non siano stati impugnati nelle forme e nei termini dovuti facendo valere proprio il vizio del difetto di titolo di chi ha agito come funzionario (Cons. Stato, sez. III, 19 dicembre 2012, n. 6534).

Nel caso in cui un candidato risulti eletto contemporaneamente Consigliere in due Comuni, lo stesso deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Qualora non esprima alcuna opzione rimane eletto nel Consiglio del Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti, mentre nell'altro consiglio si procede alla surroga (art. 57, TUEL).

Lo stesso obbligo di opzione vale per il Consigliere Comunale che si sia candidato anche a Consigliere Circoscrizionale nei Comuni dove le stesse siano istituite.

Si riporta di seguito la tabella recante l'attribuzione dei consiglieri in base alla fascia demografica dei Comuni.

Comuni per fasce demografiche	Numero di Consiglieri Comunali
Fino a 3.000 abitanti	10
Da 3.001 a 10.000 abitanti	12
Da 10.001 a 30.000 abitanti	16
Da 30.001 a 100.000 abitanti - non capoluogo provincia	24
Da 100.001 a 250.000 o capoluogo provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti	32
Da 250.001 a 500.000 abitanti	36
Da 500.001 a 1.000.000 abitanti	40
Oltre 1.000.000 di abitanti	48

2. Surroga dei consiglieri (art. 45, TUEL)

Il consiglio esamina la condizione degli eletti che sono stati dichiarati ineleggibili o incandidabili o che hanno optato per altro ufficio e procede, qualora possibile, all'immediata surroga dei consiglieri dimissionari o la cui elezione non è stata convalidata.

La deliberazione di surroga di un Consigliere Comunale dimissionario ha natura di atto obbligatorio e vincolante e non può essere rimesso a valutazioni politiche in quanto la finalità di tale atto è riportare il consiglio alla sua interezza⁸.

Alla prima seduta del consiglio possono legittimamente partecipare solo coloro che sono stati validamente proclamati eletti e non coloro che subentrano per surroga.

Giurisprudenza

Il termine di dieci giorni previsto articolo 38, comma 8 del T.U.E.L. per la surrogazione dei Consiglieri dimissionari non ha natura perentoria non essendo ricollegato alla sua inosservanza alcun effetto sanzionatorio. Quanto precede non significa che l'adozione dell'atto in questione perda la sua natura obbligatoria per divenire atto facoltativo considerato che la surroga in questione rappresenta comunque un adempimento prioritario tanto che dal mancato rispetto del termine o dalla mancanza di tale adempimento può discendere unicamente l'attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti dell'inadempiente. (TAR Abruzzo – L'Aquila, 30 luglio 2005, n. 667)

L'obbligo imposto in sede di prima convocazione del consiglio comunale (e provinciale) dall'art. 41 D. Lgs. n. 267/2000 di "esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III" vale a dirimere ogni incertezza sulla circostanza che alla prima seduta possano validamente partecipare solo coloro che sono risultati validamente eletti all'esito dello scrutinio e non già - seppure in via di surroga - coloro che non abbiano conseguito le preferenze richieste per entrare a comporre l'organo consiliare. (Consiglio di Stato - V Sezione, 3 febbraio 2005, n. 279).

⁸ Si veda, a tal proposito, il parere 3 luglio 2018, Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

FOCUS: DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

L'art. 43, comma 4, del Tuel, afferma che *“Lo Statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative”*. Pertanto, nell'affidare all'autonomia dell'ente locale la disciplina delle ipotesi di decadenza, il comma 4, al contempo, assicura al consigliere comunale la possibilità di esporre le proprie giustificazioni.

La giurisprudenza ha assunto nel tempo un orientamento unanime nel ritenere che le ipotesi che comportano la decadenza del consigliere comunale devono essere interpretate in maniera restrittiva e rigorosa, data la limitazione che essa comporta all'esercizio di un *munus publicum*.

A tal proposito, si richiama la sentenza n. 573/2021 del Consiglio di Stato che ha chiarito che l'art. 43, comma 4, del Tuel non prevede che, oltre alla giustificazione dell'assenza, il consigliere debba dimostrare un impedimento assoluto a presenziare alle sedute del consiglio.

Le seguenti assenze, dunque, sono state individuate quali cause di decadenza se:

- la giustificazione presentata dall'interessato sia limitata alla sua sfera personale soggettiva, impedendo qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza dei motivi.
- le assenze rivelino un disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni con l'incarico pubblico elettivo.

Si evidenzia, invece, che le assenze motivate da un obiettivo politico non sono considerate legittimanti il provvedimento di decadenza.

Infine, non è prevista una forma particolare per la presentazione delle giustificazioni, salvo diversa espressa previsione del regolamento del consiglio. Tuttavia, si raccomanda di fornire tempestivamente la giustificazione dell'assenza. Sul tema, si segnala la sentenza n. 31/2018 del TAR Lombardia - Brescia.

3. Prestazione del giuramento del Sindaco (art. 50, c. 11, TUEL)

Il Sindaco presta davanti al consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Tale adempimento non può essere modificato né nella forma né nella modalità di svolgimento e ne viene data risultanza nel verbale dell'adunanza consiliare.

Giurisprudenza

Il Consiglio di Stato (sez. V, 31/7/2006, n. 4694) ha precisato che nell'impostazione della vigente normativa il sindaco entra nella pienezza delle sue funzioni al momento della investitura a seguito della proclamazione, diversamente dai consiglieri comunali. Pertanto, il giuramento non è più condizione per l'assunzione delle funzioni.

4. Comunicazione dei nominativi dei componenti la Giunta (art. 46, TUEL)

Il Sindaco comunica al consiglio la composizione della Giunta Comunale e, nei termini fissati dallo Statuto, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Si rileva che non è prevista espressamente l'adozione di una deliberazione in merito, ma solo la redazione del verbale con le comunicazioni e gli interventi.

Giurisprudenza

Pur non essendo previsto un atto apposito, non si esclude che le linee programmatiche possano essere “partecipate” con delibere quali tipici provvedimenti con cui gli organi collegiali manifestano la propria volontà. Si veda, al riguardo, in particolare, l’art. 42, c.3 TUEL, nonché la sentenza n. 1885 del 19/11/2011 con la quale il TAR della Campania, Salerno, non esclude la “delibera” quale forma di approvazione delle linee programmatiche del Sindaco (Ministero dell’Interno, Dipartimento Affari interni e territoriali, parere 1° agosto 2017).

5. Elezione della commissione elettorale comunale (art. 41, c. 2, TUEL)

Il Consiglio nomina, tra i propri membri, i componenti della commissione elettorale comunale. La commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati fino a 48 consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri Comuni.

Il Sindaco non partecipa alla votazione del Consiglio per l’elezione della commissione, essendo membro di diritto.

La commissione provvede alla tenuta e revisione dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale. La stessa, inoltre, provvede alla nomina degli scrutatori tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione.

Il procedimento di nomina della commissione è regolato dagli articoli 12 e seguenti del D.P.R. n. 223/1967.

In tema di commissioni, si ricorda che l’art. 38, c. 6, TUEL, stabilisce che, quando lo preveda lo statuto, il Consiglio si avvale di commissioni consiliari costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, demandando al regolamento la determinazione dei poteri delle commissioni e la disciplina dell’organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori delle stesse.

2.4. Quorum per la validità della seduta

L’art. 38, c. 2, TUEL stabilisce che il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. È allo stesso che occorre dunque riferirsi per tali aspetti nonché per il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba risultare la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tal fine il sindaco.

Giurisprudenza

In ordine alla tematica riferita alla computabilità del sindaco ai fini della definizione del quorum strutturale delle adunanze consiliari, non si riscontrano univoci orientamenti giurisprudenziali (cfr. T.A.R. Puglia sent.1301/2004, T.A.R. Lazio, sez. II ter, sentenza n. 497/2011, T.A.R. Lombardia sentenza n.1604/2011, TAR Lombardia, ordinanza n. 130 del 29.01.2015).

Al riguardo il Ministero dell'Interno ha precisato che "nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso computare il sindaco, o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente usando la formula "senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia". Tale espressione è contenuta, in particolare, nell'art. art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 ed è valida solo per la invalidabilità della soglia di un terzo.

Pertanto, mancando nel regolamento comunale l'esclusione esplicita del sindaco, si ritiene che lo stesso debba essere incluso nel computo ai fini della verifica del quorum strutturale (Ministero dell'Interno, Dipartimento Affari interni e territoriali, parere 26 ottobre 2016).

2.5. Quorum per l'approvazione delle delibere

Ogni deliberazione del consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

È principio generale del procedimento di adozione delle delibere da parte di organi collegiali la regola secondo cui, quando la legge non richiede una maggioranza qualificata, una proposta si considera approvata se hanno votato a favore la metà più uno dei votanti, calcolando nel numero dei votanti anche coloro che abbiano espresso voti non validi o schede bianche.

La decisione è presa a maggioranza dei votanti perché altrimenti non sarebbero individuabili i requisiti minimi necessari per la formazione della volontà collegiale; le eventuali astensioni produrrebbero gli stessi effetti del voto contrario.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

CASO DI STUDIO: DIMISSIONI DEL VICESINDACO/CONSIGLIERE

Si richiama l'attenzione su di un caso riguardante le dimissioni di un vicesindaco sia da tale carica che da quella di consigliere comunale in un comune il cui consiglio è stato sciolto per decadenza del sindaco.

Nel caso in esame, si verifica, dunque, la sovrapposizione di due fattispecie: la decadenza del sindaco, con decadenza della giunta e scioglimento del consiglio comunale, organi che tuttavia restano in carica, nonché le dimissioni del vicesindaco da tale carica e da quella di consigliere comunale.

Nel ricordare che tra le prerogative del vicesindaco non può rientrare quella di designare un suo sostituto, è da ritenere che, in caso di dimissioni ovvero decadenza, rimozione, decesso, questi debba essere sostituito da un commissario prefettizio, con le funzioni di

sindaco e giunta, mentre il consiglio continua ad operare, fino al rinnovo delle consultazioni elettorali.

Inoltre, è estensibile anche nei confronti del vicesindaco la possibilità concessa al sindaco di revocare le sue dimissioni entro 20 giorni dalla presentazione e quindi di differirne l'efficacia allo scadere di questo periodo,

Tale regime, tuttavia, non può applicarsi alle sue dimissioni da consigliere, per le quali vige l'irretrattabilità e l'immediata efficacia.

2.6. Obblighi di pubblicità e trasparenza degli amministratori locali

Gli obblighi di pubblicità e trasparenza sono previsti dalle seguenti norme:

- *art. 13, c. 1, lett. a), D. Lgs. n. 33/2013 (norma di carattere generale)*

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento, tra cui i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze.

- *art. 14, c. 1, lett. a) - e), D. Lgs. n. 33/2013*

Gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni relativi ai titolari di incarichi politici:

a) atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) curriculum;

c) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

- *art. 14, c. 1, lett. f), D. Lgs. n. 33/2013*

La disposizione prevede l'obbligo di presentare dichiarazione di cui all'art. 2 della legge n. 441/1982, concernente:

a) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi;

c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

- *art. 14, c. 1, lett. f), D. Lgs. n. 33/2013*

La disposizione prevede l'obbligo di presentare dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4, legge n. 441/1982, concernenti:

a) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale (art. 2, c. 1, legge n. 441/1982), intervenute nell'anno precedente, e copia della dichiarazione dei redditi;

b) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al precedente p. 1), intervenute dopo l'ultima attestazione, entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche.

Gli adempimenti relativi al p. 4, sopra indicati, sono riferiti al soggetto interessato, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

- *art. 14, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013*

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi a tutti i punti precedenti entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

- *D. Lgs. n. 39/2013*

All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità.

Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

Le dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità sono pubblicate nel sito del Comune che ha conferito l'incarico.

La dichiarazione di inconfiribilità è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Si veda al riguardo il precedente paragrafo 2.3.

2.7. Svolgimento delle sedute dei consigli da remoto

Al fine di fornire un quadro il più possibile esaustivo della *governance* dell'ente pur se in forma di "prontuario", si ritiene opportuno delineare, brevemente, la possibilità di svolgere le sedute dei consigli a distanza e non fisicamente in presenza nell'aula consiliare del Comune, modalità divenuta molto consueta e diffusa – in alcuni casi dovuta e necessaria – nel corso dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Come noto, infatti, tra le numerose difficoltà legate all'emergenza sanitaria, c'era anche quella relativa alla definizione delle modalità più opportune per consentire il regolare svolgimento delle sedute degli organi collegiali e garantire, in tal modo, il loro esercizio democratico.

L'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia), stabiliva che *"al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non hanno regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono comunque riunirsi secondo tali modalità"*.

La *ratio legis* dell'articolo 73, dunque, era quella di consentire, in fase pandemica e per motivi legati ovviamente alla sicurezza e alle prevenzione sanitaria della diffusione del virus Covid-19, anche in assenza di una specifica previsione regolamentare, la possibilità di svolgere le sedute degli organi collegiali in modalità da remoto o mista, ferma restando l'autonomia degli organi locali nell'individuare e disciplinare le modalità più opportune per consentire lo svolgimento delle sedute a distanza – qualora non già stabilite nel regolamento – nel rispetto dei criteri recati dalla norma stessa.

Al termine dello stato di emergenza – limite temporale previsto dall'articolo 73 - sono sorti, da parte degli enti locali, numerosi dubbi sulla possibilità di poter continuare a svolgere le sedute dei propri organi da remoto o in modalità mista.

A tal proposito, l'ANCI è intervenuta a sostegno dei propri associati con una Nota⁹ che, attraverso una disamina della potestà regolamentare dei Comuni e un'analisi della normativa emergenziale di riferimento, fornisce linee di indirizzo operative al riguardo. La Nota, dunque, chiarisce che l'articolo 73 introduceva, nella fase emergenziale, una deroga, cioè la possibilità di svolgere le sedute da remoto o in modalità mista pur in assenza di un regolamento, ad una modalità, quella telematica, già utilizzata dagli enti locali. Pertanto, la norma aveva carattere di temporalità solo ed esclusivamente per l'aspetto relativo a tale deroga.

Di conseguenza, nessun termine può esistere in merito alla potestà regolamentare degli enti locali di disciplinare, in via ordinaria, tali modalità di funzionamento dei propri organi in quanto tale facoltà poteva essere esercitata prima, durante e dopo la fase emergenziale, nel rispetto delle norme del TUEL.

Al fine di chiarire alcune incertezze interpretative sugli enti che intendano proseguire con le modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità mista o solo da remoto pur non avendo ancora adottato alcun regolamento nella fase emergenziale, l'ANCI ha chiesto al Ministero dell'Interno un ulteriore chiarimento. In tal senso va quindi la Circolare n. 33/2022¹⁰ con la quale il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha affermato che le amministrazioni locali possono, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali in modalità da remoto o mista anche al di là del periodo emergenziale. Tuttavia, è necessaria l'adozione di un apposito regolamento in tal senso in quanto la possibilità di utilizzare la modalità da remoto in assenza di una disciplina regolamentare era consentita solo dalla disciplina emergenziale, non più in vigore¹¹.

⁹ <https://www.anci.it/la-nota-anci-sullo-svolgimento-delle-sedute-degli-organi-in-modalita-da-remoto-o-mista/>

¹⁰ <https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/circolari/circolare-dait-n33-del-19-aprile-2022>

¹¹ Con il Quaderno n. 25 "*Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e della giunta*" l'ANCI ha inteso fornire uno schema di Regolamento contenente indicazioni utili circa lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità mista (in presenza e "da remoto"), regolamento che è riportato anche nella sezione Modulistica del presente Vademecum.

3. La dirigenza: cenni

3.1. Normativa di riferimento

La materia è disciplinata dalle seguenti norme:

- artt. 50, c. 10, 107, 109 e 110, TUEL;
- CCNL Area dirigenziale delle Funzioni locali, che per il triennio 2019-2021 è stato sottoscritto il 16 luglio 2024;
- art. 19, D. Lgs. n. 165/2001.

Le pubbliche amministrazioni definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive, ispirando la loro organizzazione ai criteri previsti dall'art. 2, c. 1, D. Lgs. n. 165/2001.

Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici, sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti (art. 5, c. 2, D. Lgs. n. 165/2001).

Giurisprudenza

In riferimento alla pubblicazione dei dati relativi ai dirigenti degli enti locali di cui all'art. 14, comma 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013, occorre fare riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019 sull'obbligo di pubblicazione dei dati ad essi riferiti.

Con tale pronuncia, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), dello stesso decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, riferite agli artt. 2, 3, 13 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 7, 8 e 52 CDFUE, all'art. 8 CEDU, all'art. 5 della Convenzione di Strasburgo n. 108 del 1981, nonché agli artt. 6, paragrafo 1, lettera c), 7, lettere c) ed e), e 8, paragrafi 1 e 4, della direttiva 95/46/CE.

3.2. Funzioni e responsabilità dei dirigenti

Le funzioni e responsabilità dei dirigenti sono indicate dall'art. 107, TUEL, fra le quali, per i fini qui in esame, hanno particolare rilievo le seguenti:

- spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli artt. 97 e 108;
- sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
 - a. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso. Per effetto del Codice degli appalti di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può essere presieduta dal responsabile unico del procedimento;
 - b. la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c. la stipulazione dei contratti;
 - d. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e. gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie (e le procedure corrispondenti previste dalle norme vigenti);
 - g. tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

- h. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i. gli atti ad essi attribuiti dallo statuto, dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
- le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative;
 - le disposizioni del testo unico che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si interpretano nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 3 (competenze del Sindaco e del presidente della provincia) e dall'art. 54 (competenze del Sindaco nei servizi di competenza statale);
 - i dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e della efficienza e dei risultati della gestione.

3.3. Il procedimento di attribuzione dell'incarico dirigenziale

Ai fini del conferimento dell'incarico occorre tenere conto:

- a) del principio generale per il quale *“all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti... si applicano le disposizioni del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni...”*, ora D. Lgs. n. 165/2001 (art. 88, TUEL);
- b) dell'art. 48 del CCNL Area delle Funzioni locali (Area della dirigenza), sottoscritto il 17 dicembre 2020, e, per il personale utilizzato in convenzione, dell'art. 36 del CCNL 2019-2021 siglato il 16 luglio 2024;
- c) dell'art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001, la cui applicabilità alle pubbliche amministrazioni è dettata dall'art. 27 dello stesso decreto n. 165. Si specifica che, per costante giurisprudenza, l'art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001 trova applicazione anche per gli enti locali (*ex multis* Corte conti, sez. giurisdizionale Lombardia, sent. n. 67/2016. In tal senso si veda anche Cassazione, sez. Lav., sent. n. 5516/2015, p. 10).

Ciò comporta che, ai fini dei criteri per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata:

- ✓ delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente;

- ✓ dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione;
- ✓ delle specifiche competenze organizzative possedute.

Il comma 1-bis dell'art. 19 del decreto n. 165/2001 individua i criteri di trasparenza richiesti per il conferimento dell'incarico e consistenti nell'informazione del numero e della tipologia dei posti disponibili e dei criteri di scelta. L'amministrazione acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

FOCUS: I DIRIGENTI IN CONVENZIONE

L'art. 36 del **CCNL 16 luglio 2024** disciplina l'utilizzo di **dirigenti in convenzione**, ossia di dirigenti assegnati da altri enti, con il consenso degli interessati, previa convenzione tra i due enti. In questo caso:

- la convenzione può stabilire che il rapporto di lavoro continui ad essere amministrato dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, con le modalità che dovranno essere stabilite nella medesima convenzione;
- l'ente titolare del rapporto di lavoro continua a corrispondere l'intero stipendio tabellare nei valori previsti dal CCNL oltre ad altre voci del trattamento fondamentale eventualmente spettanti; corrisponde inoltre, in ragione della prestazione lavorativa che continua ad essere resa presso tale ente, la retribuzione di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, correlandole, rispettivamente, alla posizione su cui è conferito l'incarico ed alla valutazione positiva di performance conseguita;
- l'ente utilizzatore corrisponde, in aggiunta, un importo a titolo di retribuzione di posizione pari al 30% del valore economico della posizione su cui è conferito l'incarico presso tale ente; in base alla valutazione di performance conseguita, corrisponde inoltre, previa valutazione positiva, un importo a titolo di retribuzione di risultato, fino ad un massimo del 10% del valore economico della suddetta posizione.

La **convenzione** definisce la ripartizione tra i due enti degli oneri finanziari, fermo restando che tutte le somme erogate a titolo di retribuzione di posizione e di risultato devono essere poste interamente a carico dei fondi di retribuzione di posizione e di risultato dei due enti.

3.4. Il provvedimento di attribuzione dell'incarico

L'art. 48 del CCNL del 17 dicembre 2020, specifica che:

- tutti i dirigenti dell'ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato hanno diritto al conferimento di un incarico dirigenziale;
- l'incarico dirigenziale è conferito con provvedimento dell'ente nel rispetto dei principi di trasparenza;

- il conferimento degli incarichi avviene nel rispetto del principio di rotazione;
- il provvedimento di conferimento individua l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall'organo di vertice.

3.5. La durata dell'incarico dirigenziale

L'art. 19, D. Lgs. n. 165/2001 prevede che la durata dell'incarico dirigenziale non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni.

L'art. 48 del CCNL del 2020 stabilisce che la durata degli incarichi è fissata nel rispetto delle durate minime e massime previste dalle leggi vigenti¹².

3.6. Cessazione dell'incarico dirigenziale

L'art. 62 del CCNL 17 dicembre 2020 ha disapplicato l'art. 22 del CCNL del 1996 e smi, che prevedeva la revoca anticipata dell'incarico per ragioni organizzative e produttive. Il CCNL citato non contempla tale ipotesi, ma soltanto quella del "recesso per responsabilità dirigenziale" (art. 49), disciplinato dalla medesima norma e dall'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001.

In merito, l'art. 109, Tuel, prevede che gli incarichi «*sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.*»

3.7. Incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi dirigenziali

Ai dirigenti si applica la disciplina generale delle incompatibilità dei dipendenti pubblici (dettata dagli artt. 60 e seguenti del T.U. approvato con decreto del Presidente della

¹² Si segnalano, in proposito, le seguenti pronunce giurisprudenziali: la disciplina statale integra quella degli enti locali con la predeterminazione della durata minima dell'incarico che deve essere triennale (TAR Puglia, sez. III, Lecce, ordinanza n. 14/2019; Tribunale Varese, sez. II, 7 aprile 2020, n. 7); fermo restando la rinnovabilità degli incarichi, non è valida la clausola di rinnovo automatico di un contratto di incarico dirigenziale del pubblico impiego, in quanto il datore di lavoro deve manifestare ex novo il consenso all'incarico, con l'osservanza dello stesso procedimento previsto per l'originaria stipulazione, valutando in quel momento, in modo combinato, risultati pregressi e piani ed obiettivi futuri (Cassazione civile, sez. lav., 7 aprile 2022, n. 11376).

Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), richiamato dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 che disciplina le altre ipotesi di incompatibilità e cumulo di impieghi dei dipendenti pubblici.

Sono inoltre applicabili le norme in materia di incompatibilità dettate dal D. Lgs. n. 39/2013, con particolare riferimento agli artt. 11, 12 e 13.

Le norme relative alla inconferibilità degli incarichi dirigenziali sono:

- art. 3, c. 1, D. Lgs. 39/2013;
- art. 4, D. Lgs. 39/2013;
- art. 7, c. 2, D. Lgs. 39/2013¹³.

Ai sensi dell'art. 20, D. Lgs. n. 39/2013, all'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità previste dallo stesso decreto 39.

Nel corso dell'incarico, l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

È inoltre previsto dall'art. 13, c. 3, DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento), come modificato da ultimo dal D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81, che il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

¹³ Si segnala che l'art. 21, c- 5-quinquies, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, conv. dalla legge n. 15/2025, ha abrogato il secondo comma dell'art. 7 in questione, il quale stabiliva quanto segue: "2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;

b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);

c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione."

Si evidenzia, infine, che il D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito in legge n. 25/2022, ha introdotto una deroga transitoria al regime di inconfiribilità previsto per gli amministratori locali dal citato D. Lgs. n. 39/2013: l'articolo 13-ter stabilisce che, in deroga al regime ordinario disciplinato dall'art.7, c.1, del citato decreto n. 39/2013, in via transitoria fino al 31 dicembre 2025 (termine da ultimo prorogato dall'articolo 1, c. 10-octies, del D.L. 27 dicembre 2024 n. 202, conv. dalla legge 21 febbraio 2025 n. 15), a coloro che nell'anno precedente siano stati componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o componenti dei consigli di una forma associativa avente la medesima popolazione, possono essere conferiti i seguenti incarichi:

- ✓ incarichi amministrativi di vertice regionale;
- ✓ incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- ✓ incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- ✓ incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

Inoltre, l'articolo 13-ter prevede che gli incarichi assegnati in detto periodo transitorio sono validi fino alla scadenza naturale dell'incarico. Tale deroga è espressamente finalizzata a non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante la fase emergenziale da Covid-19.

3.8. Gli incarichi a contratto (art. 110, TUEL)

L'articolo 110 del TUEL, in un'ottica di accrescimento a livello di efficienza e di efficacia dei servizi, consente l'acquisizione di professionalità esterne all'ente attraverso contratti a tempo determinato, a copertura di posti in dotazione organica (comma 1) o fuori dotazione organica (comma 2).

I contratti di cui al comma 1 relativi a posti di qualifica dirigenziale, sono consentiti nella misura non superiore al 30 per cento della dotazione organica della medesima qualifica e comunque per almeno una unità; la quota, entro il suddetto limite, è definita dal Regolamento di organizzazione.

Si evidenzia che, fino al 31 dicembre 2026, per effetto dell'art. 8, c. 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, la percentuale di cui sopra è elevata al 50% limitatamente agli enti locali quali soggetti attuatori di investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.

I contratti di cui al comma 2 dell'articolo 110 TUEL sono consentiti in misura non superiore

al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità.

In relazione all'aspetto economico-finanziario, si rileva che, a seguito dell'orientamento espresso dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, nella deliberazione n.14/2016, grazie all'azione dell'ANCI, è stata apportata una importante modifica in tema di computabilità degli incarichi dirigenziali nel tetto di spesa stabilito dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010. Il D.L. n. 113/2016 convertito dalla L. n. 160/2016 (art.16, c.1-quater), infatti, ha espressamente previsto che *“Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.*

L'art. 110 specifica che i contratti di cui al comma 1 sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

Relativamente ai requisiti dei soggetti cui è possibile conferire l'incarico, le amministrazioni devono tenere conto di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale i soggetti devono essere dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale (v. il precedente paragrafo 3.3).

Tali requisiti, inoltre, devono essere considerati unitamente a quello non espressamente richiesto dalle norme, ma comunque ad esse sottostante, del diploma di laurea. A tal proposito, il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, come modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, ha integrato l'art. 19, c. 6, del D. Lgs. n. 165/2001, specificando che la formazione universitaria richiesta per i dirigenti da assumere a tempo determinato non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

È opportuno ricordare, infine, che la carenza del diploma di laurea ha dato luogo a pronunce di responsabilità per danno erariale in conseguenza della nomina illegittima, quantificabile in misura pari all'indennità d'incarico dirigenziale percepita dal dipendente (C.d.C., Sez. Giurisd. Toscana, sent. n. 175/2011 e Sez. Giurisd. Basilicata, sent. n. 3/2008).

Si sottolinea come le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi dirigenziali ex art. 110 del TUEL non abbiano natura concorsuale, in quanto finalizzate ad accertare in capo ai soggetti interessati il possesso di comprovata esperienza pluriennale e di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. Tale chiave interpretativa è supportata dalla giurisprudenza dominante, poiché sia il Consiglio di Stato (da ultimo con sentenza n. 2867/2019) sia la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 21600/2018) hanno ascrivito il conferimento degli incarichi a contratto alla sfera giurisdizionale del giudice ordinario, in difetto dei requisiti concorsuali e stante il carattere fiduciario della scelta del Sindaco. (v. box giurisprudenza sul carattere fiduciario degli incarichi ex art. 110 TUEL).

Giurisprudenza

Relativamente alla procedura per la selezione dei dirigenti ex articolo 110, la Corte Costituzionale ha più volte ricordato la natura straordinaria di questa modalità di reclutamento (v. Corte Cost. n. 9/2010) rispetto al principio ex art. 97, comma 3, Cost., del pubblico concorso affermando che l'area delle eccezioni al concorso deve essere delimitata in modo rigoroso (sent. n. 215/2009 e sent. n. 363/2006); più precisamente, che le deroghe sono da ritenere legittime solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (sent. n. 81/2006), dovendo essere funzionali alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione (sent. n. 293/2009).

La procedura in questione non ha le caratteristiche del concorso pubblico in quanto non consta in una "selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o prove di finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare ... attraverso criteri predeterminati, attraverso una valutazione poi espressa in una graduatoria finale recante i giudizi attribuiti a tutti i concorrenti ammessi". La procedura selettiva in discussione è invece finalizzata ad "accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall'esterno dell'incarico dirigenziale". (ex pluris, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16 marzo - 4 aprile 2017, n. 1549; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 3 maggio 2019, n. 2867; Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 4 settembre 2018, n. 21600.).

4. Gli uffici di supporto agli organi di direzione politica (art. 90, TUEL)

4.1. Natura e funzioni

L'articolo 90 del TUEL dispone che il Regolamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

A detti uffici possono essere assegnati:

a) dipendenti dell'ente;

b) collaboratori assunti con contratto a tempo determinato i quali se dipendenti di altra pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa (tale opzione è consentita solo se l'ente non è dissestato o strutturalmente deficitario);

c) a soggetti già collocati in quiescenza. In merito a quest'ultima possibilità occorre considerare che l'articolo 11, c. 3, D.L. 10 agosto 2023 n. 105, ha disposto che «*Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135¹⁴, non si applica agli **incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche**. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dagli articoli 14, comma 32, e 14.1, comma 33, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26*». Tale normativa, dunque - fermo restando il rispetto delle ulteriori previsioni in materia di superamento del tetto stipendiale e trattamento pensionistico - consente il superamento del divieto di conferimento di incarichi retribuiti di consulenza e studio a soggetti già collocati in quiescenza, “per coloro che ricoprono incarichi di vertice negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche”, come precisato dall'Ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione (prot. n. ULM_FP-0000938-P-11/10/2023) in risposta ad una specifica richiesta presentata dall'ANCI. In detto parere si rinviene anche una esemplificazione utile a superare la problematica circa l'individuazione di quali siano gli “**incarichi di vertice**” all'interno di tali uffici che, in base al comma 3-bis dello stesso articolo 90, TUEL, non possono svolgere “attività afferenti la “gestione” dell'ente strettamente intesa, tipica della dirigenza pubblica – neanche quando hanno un trattamento economico parametrato a quello della dirigenza (vedi sotto) – che si concretano:

- nell'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- nella gestione finanziaria, tecnica e amministrativa che esercita tramite autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; la successiva delibera della Corte dei Conti, sez. reg. controllo Basilicata, 27 agosto 2024 n. 175, nel riprendere il citato parere ha precisato che “*in altre parole, e per*

¹⁴ L'art. 5 del D.L. n. 95/2013, conv. in L. 135/2012, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, c. 10-septies, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, conv. dalla legge n. 15/2025, stabilisce il «divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (...) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali (...). Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione.»

*maggior chiarezza, occorrerà accertare e verificare che, in concreto, i compiti riconducibili all'incarico in parola non prevedano alcuna interferenza con l'attività gestionale dell'Ente, ... e che non vi sia alcun aggravio di spesa, anche esprimibile in termini di utilità e proficuità rispetto all'attività da svolgere effettivamente". Il parere viene quindi a concludere che "può allora essere ricompresa tra gli incarichi di vertice degli uffici di staff di cui all'articolo 90 TUEL, la figura del **Capo di Gabinetto**, ove prevista all'interno dei regolamenti di organizzazione degli enti locali, che ha il compito di coadiuvare e supportare il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, sebbene non possa avere un contratto da dirigente e con le peculiarità retributive e contrattuali che contraddistinguono l'ordinamento degli enti locali."*

In riferimento alla configurazione giuridica del rapporto instaurato con i soggetti che fanno parte dell'ufficio di staff di cui alla lettera b), la norma specifica che *"al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali"*. Il terzo comma aggiunge: *"con provvedimento motivato della giunta ... il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale"*.

La giurisprudenza contabile ha più volte affrontato le problematiche connesse alla configurazione del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 90, evidenziando in particolare tre aspetti:

- necessità del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato;
- preclusione dello svolgimento di compiti di gestione. Tale principio è stato più volte richiamato dalla giurisprudenza contabile (*ex multis* Sezione Prima Giurisdizionale Centrale della Corte dei conti nella Sentenza n. 785/2012/A): *"l'incarico ex articolo 90 non può negli effetti andare a sovrapporsi a competenze gestionali ed istituzionali dell'ente. Se così il legislatore avesse voluto, si sarebbe espresso in maniera completamente diversa e non avrebbe affatto fatto riferimento alle funzioni di indirizzo e controllo dell'autorità politica"*;
- conseguente non configurabilità dell'inquadramento ex art. 110, TUEL.

Sul primo punto i giudici contabili hanno chiarito che *"l'assunzione dei collaboratori esterni da assegnare agli uffici c.d. di staff degli EELL debba avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e conseguente applicazione del contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali"*, escludendo che *"si possa far luogo all'assunzione"*

mediante contratti di lavoro autonomo, nel chiaro intento di evitare che la disciplina giuridico-economica del rapporto sia dettata in contrasto con le previsioni del CCNL, per quel che riguarda, principalmente, l'entità della retribuzione (Corte dei conti, Sez. Giurisd. Puglia, n. 241/07). Tale orientamento è stato ribadito dalla Corte dei Conti Lombardia che, con Delibera 1118/2009/PAR, ha affermato: *“in relazione alle finalità previste dall'art. 90 TUEL gli enti locali concludono contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, caratterizzati da alcune peculiarità conseguenti alla natura del rapporto”*. Il legislatore, con l'art. 18-ter, del D.L. n. 162/2019, conv. dalla legge n. 8/2020, ha poi chiarito, con norma di interpretazione autentica, che le parole “contratto di lavoro subordinato a tempo determinato” *«si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato»*, evidenziando altresì la natura fiduciaria e fondata sull'*intuitu personae* degli incarichi così conferiti all'interno degli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco.

In merito all'ultima questione *“l'inquadramento con contratto dirigenziale, ex art. 110 TUEL, del predetto personale di staff contrasta con la configurazione degli uffici istituiti ai sensi dell'art. 90 TUEL. Questi ultimi, infatti, possono svolgere esclusivamente funzioni di supporto all'attività di indirizzo e di controllo, alle dirette dipendenze dell'organo politico, al fine di evitare qualunque sovrapposizione con le funzioni gestionali ed istituzionali, che devono invece dipendere dal vertice della struttura organizzativa dell'Ente”* (Sez. Contr. Lombardia, Parere n. 43/2007; Sez. Contr. Piemonte, Parere n. 312/2013). In tale contesto è intervenuto l'articolo 11, comma 4, del D.L. 90/2014 che ha introdotto un nuovo comma 3-bis all'art. 90 TUEL e segnatamente: *“Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale”*.

Il carattere fiduciario della nomina non esclude che la stessa vada valutata in relazione alle funzioni da svolgere tenendo conto della declaratoria prevista dal CCNL di categoria (Corte dei conti, Sez. Contr. Lombardia, delib. n. 292/2015). Pertanto, l'inserimento di un soggetto all'interno della pubblica amministrazione, ancorché sulla base di un rapporto fiduciario, non può prescindere da una oggettiva valutazione del curriculum del candidato (Corte dei conti, Sez. Contr. Lombardia, delib. n. 389/2016, p. 5).

Per quanto riguarda i profili contrattuali, secondo quanto disposto dall'art. 90 TUEL, al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il

CCNL del personale degli Enti locali. In relazione agli incarichi di particolare complessità, la formulazione dell'articolo in commento prevede espressamente che nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico può essere rapportato a quello dirigenziale che è costituito dalla retribuzione tabellare e dalla retribuzione di posizione, nonché da una componente accessoria costituita dalla retribuzione di risultato. Su questo punto la Relazione Tecnica di accompagnamento al D.L. 90/2014, chiarisce che *“il riferimento all'inquadramento dirigenziale, ove consentito nel regolamento degli uffici e dei servizi anche in deroga ai requisiti di accesso alla qualifica, ... è da intendere in termini di mera parametrizzazione retributiva, anche allo scopo di contenere la discrezionalità dell'ente”*. In coerenza con tali indicazioni si ritiene utile evidenziare come la disposizione in commento stabilisce al comma 3 che il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un emolumento unico, comprensivo, tra gli altri, dei compensi per *“la qualità della prestazione individuale”*. Pertanto, ai fini della complessiva determinazione del trattamento economico del personale assunto per le attività di supporto all'organo politico, che può essere rapportato a quello di livello dirigenziale in relazione alle caratteristiche dell'incarico da ricoprire, il riconoscimento e la quantificazione dell'emolumento unico, ulteriore ed aggiuntivo rispetto al compenso base, sono adottati con provvedimento motivato della Giunta Comunale, in ossequio al principio di congruità rispetto alle prestazioni richieste.

4.2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 90, TUEL

In caso di ricorso a personale esterno, quindi con contratto di lavoro a tempo determinato, la relativa spesa va computata sia nel generale tetto di spesa per il personale fissato dal comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, sia per il tetto di spesa per i contratti di lavoro flessibile fissato dal comma 28 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010 (Corte dei conti, Sez. Contr. Lombardia n. 389/2016 e Basilicata, n. 38/2018: quest'ultima affronta anche il tema del conferimento oneroso dell'incarico a soggetti in quiescenza).

5. Gli incarichi di Elevata Qualificazione - EQ

5.1. Istituzione

La materia è disciplinata da:

- artt. 107 e 109, c. 2, TUEL;
- artt. 16 e seguenti, CCNL 16 novembre 2022.

L'art. 16 del CCNL Funzioni locali 2019-2021, stipulato il 16 novembre 2022, disciplina gli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), in luogo di quanto già previsto in materia di Posizioni Organizzative (PO).

L'ente può dunque "istituire posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale", previamente individuate dalla stessa amministrazione in base alle proprie esigenze organizzative, posizioni che richiedono:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;
- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

Le EQ sono così distinte in:

- a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi

dell'art. 16 del nuovo CCNL (art. 19, c. 1, CCNL).

5.2. Il procedimento di conferimento dell'incarico

Il procedimento in oggetto è regolato dall'art. 18 del CCNL 16 novembre 2022, che va ad integrare l'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000. Pertanto, gli incarichi sono attribuiti con provvedimento dei dirigenti ovvero, in loro assenza, del sindaco.

L'ente adotta i criteri generali per il conferimento degli incarichi (art. 18, CCNL), e stabilisce inoltre quelli per la graduazione della retribuzione di posizione sulla base dei principi contenuti nel CCNL (cfr. art. 16).

Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale interessato.

Gli incarichi di EQ possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.

Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, l'art. 19, c.2, CCNL, consente, in via eccezionale e temporanea, il conferimento dell'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali; il Comune può avvalersi di tale facoltà per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

Si rileva come l'Aran abbia affermato che il conferimento dell'incarico di cui trattasi non comporta una accettazione o rifiuto dello stesso, in quanto tale provvedimento costituisce l'esercizio di un potere del datore di lavoro di determinare unilateralmente l'oggetto del contratto di lavoro, in virtù del quale lo stesso può esigere dal lavoratore tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di inquadramento (ai sensi dell'art. 52, del D. Lgs. n. 165/2001, dell'art. 3, del CCNL del 31.3.1999). Ad analoghe conclusioni perviene l'Agenzia anche nel

caso di enti privi non solo di posizioni dirigenziali ma anche di posizioni di lavoro assegnate a dipendenti allora della categoria D, ora Funzionari, quindi con dipendenti apicali collocati in categorie C o B, ora Istruttori ed Operatori esperti (RAL 299).

5.3. Durata

Gli incarichi di EQ sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità, tenendo conto dei criteri generali predeterminati da parte dell'Ente.

5.4. Revoca

Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, CCNL 16 novembre 2022.

5.5. Attribuzione di funzioni ai componenti della Giunta nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative se necessario anche in deroga a quanto disposto dall'art. 3, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 107, TUEL, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio (art. 53, c. 23, legge n. 388/2000, modif. dall'art. 29, c. 4, della legge n. 448/2001). Le deliberazioni adottate sono soggette agli obblighi di pubblicazione.

6. Il Segretario comunale

6.1. Normativa di riferimento

La figura del Segretario comunale è prevista dall'art. 97, TUEL in cui sono indicate anche le relative funzioni.

Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'art. 98 TUEL.

Salvo quanto disposto dall'art. 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario.

La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato (art. 99, TUEL).

L'ordinamento attuale prevede che i Segretari comunali e provinciali siano iscritti in un apposito Albo Nazionale, per le fasce professionali IA e IB, e per le altre negli Albi regionali gestiti dalle prefetture competenti.

Il Sindaco attinge all'Albo per individuare e nominare il Segretario in possesso dei requisiti necessari per ricoprire la propria sede di segreteria.

La normativa statale è integrata da quella del CCNL del 2020, ove, all'articolo 101, si specifica che nei comuni fino a 100.000 abitanti, negli altri comuni e nelle città metropolitane, in cui non sia stato nominato un direttore generale, il segretario comunale svolge anche:

- sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinamento delle loro attività, compresa la sovrintendenza alla gestione complessiva dell'ente;
- responsabilità della proposta del PEG e nel suo ambito del PDO e del Piano della performance, ora organicamente riuniti nel PIAO – Sottosezioni Valore Pubblico e Performance;
- responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e di personale, facendo ora riferimento al PIAO – Sezione Organizzazione e Capitale Umano;
- esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti inadempienti.

Per quanto concerne, in particolare, il trattamento economico dei Segretari comunali e provinciali occorre fare riferimento alla normativa contrattuale recata dal CCNL 16 agosto 2025, triennio 2021-2024, Sezione IV (artt. 54-64), cui si rinvia.

6.2. Sedi di segreteria comunale

La suddivisione delle sedi di segreteria in base alla popolazione residente è finalizzata ad individuare la fascia professionale minima cui deve appartenere il Segretario comunale titolare della sede stessa.

La tabella seguente è esplicativa delle corrispondenze:

Classe della sede	Popolazione residente	Fascia del segretario	Albo
IV	fino a 3.000 abitanti	C	Regionale
III	da 3.001 a 10.000	B	Regionale
II	da 10.001 a 65.000	B con abilitazione	Regionale
IB	da 65.001 a 250.000	A	Nazionale
IA	oltre 250.000, capoluoghi di provincia e province	A con abilitazione	Nazionale

Si rammenta che il 30 maggio 2022, su richiesta dell'ANCI, il Ministero dell'Interno ha emanato una Circolare¹⁵ che ricostruisce la disciplina per l'individuazione e la nomina dei Segretari Comunali alla luce del vigente quadro normativo, con una particolare attenzione alle procedure per la realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

FOCUS: SEGRETARI COMUNALI - PROCEDURE SPECIALI PER LA TITOLARITÀ NEGLI ENTI DI MINORI DIMENSIONI

L'art. 18-quater del D.L. 9 agosto 2024 n. 113, conv. dalla legge n. 143/2024, ha stabilito che i segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera (C), per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, possono essere autorizzati dal Ministero dell'Interno ad assumere la titolarità anche nei comuni compresi fra 3.001 e 5.000 abitanti,

¹⁵ <https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/circolari/circolare-dait-prot16015-del-30-maggio-2022>

con l'attribuzione del conseguente maggior trattamento economico, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi complessivi.

Lo stesso articolo art.18-quater, al secondo comma, dispone un'ulteriore deroga per i Comuni di fascia B: a seguito di vacanza della sede il Sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti ex art. 31, c. 5, CCNL 2001. Ove tale procedura vada deserta, il Sindaco può:

- avvalersi della procedura di cui all'art. 12-bis, c.1, lett. b), del D.L. n. 4/2022, conv. dalla legge n. 25/2022, chiedendo l'autorizzazione alla nomina di un nuovo segretario di fascia C "che non abbia svolto incarichi in deroga o che abbia avuto tali incarichi presso altri enti per un periodo inferiore a quello massimo previsto di 24 mesi. In tale ultimo caso, la durata dell'incarico in deroga non potrà eccedere i 24 mesi complessivi" (Ministero dell'Interno, nota 30 ottobre 2024 n. 34320);

- "chiedere una ulteriore e speciale pubblicizzazione" della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. A fronte di tale speciale pubblicizzazione, ferma la possibilità per gli enti di nominare un segretario in possesso dei requisiti ordinari, il Comune potrà richiedere al Ministro dell'Interno l'autorizzazione a conferire, per un ulteriore periodo non superiore a 12 mesi, un incarico di titolarità ad un segretario che abbia espletato le funzioni di cui al citato art. 12-bis, per ventiquattro mesi complessivi, ivi incluso il titolare già titolare della medesima sede.

7. Il Direttore generale

7.1. Normativa di riferimento

La materia è disciplinata da:

- art. 108, TUEL;
- legge n. 191/2009, art. 2, comma 186, lett. d), modificata dal D.L. n. 2/2010, art. 1, c. 1-quater, lett. d).

In base alla legge n. 191/2009, dettata ai fini del contenimento della spesa pubblica, è stato imposto ai Comuni di procedere alla *“soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti”*. La norma è stata così interpretata dalla Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 593/2010: *«La norma soppressiva del direttore generale ripone la sua giustificazione nella superfluità di tale profilo professionale per i Comuni di dimensione inferiori ai centomila abitanti e nel risparmio di spesa che ne consegue sarebbe del tutto illogico ritenere che laddove sia stata soppressa la facoltà di nominare un direttore generale esterno, la disposizione finanziaria possa essere agevolmente elusa attribuendo in concreto le sue funzioni al segretario comunale già collaboratore dell'Amministrazione comunale, né costui potrà ottenere retribuzione aggiuntiva per tali funzioni»*. L'orientamento in questione è stato ripreso dalla sentenza n. 217/2018 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Toscana.

Il comma 4 dell'art. 108 in esame prevede che *“in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario”*. La detta norma va quindi a completare quella del CCNL del 2020 che individua le funzioni del Segretario comunale, in assenza di Direttore generale.

Il CCNL del contratto Segretari del 16.5.2001, art. 44, espressamente confermato dall'art. 111 del CCNL del 2020, prevede che *“al segretario comunale e provinciale, a cui siano state conferite funzioni di direttore generale, ai sensi dell'art.108 del T.U. n. 267/2000, nell'ente dove svolge le sue funzioni, viene corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento una specifica indennità, la cui misura è determinata dall'ente nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa”*.

Si evidenzia che il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, conv. in L. 9 maggio 2025, n. 69, cd DL PA, introduce la possibilità di ripristinare la figura del direttore generale negli enti locali colpiti dal sisma. In particolare, l'art.8, comma 2, prevede, per il periodo dal 2025 al 2030, la possibilità, per i comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, di nominare, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti,

un direttore generale al fine di gestire la conclusione del processo di ricostruzione. La medesima possibilità, sempre nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, è prevista, sino al 31 dicembre 2027, per i comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti che assicurano interventi funzionali all'attuazione del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025.

7.2. Funzioni del direttore generale

La norma (art. 108, TUEL) esprime, pertanto, il principio per cui il direttore generale assolve ad una funzione di raccordo tra gli organi di governo dell'ente locale e la dirigenza, ma i compiti attribuiti dalla legge al direttore generale escludono che la sua funzione possa essere considerata politica, spettandogli il compito di dare attuazione agli indirizzi impartiti (e di perseguire gli obiettivi stabiliti) dagli organi politici di governo dell'ente sulla base delle direttive generali fissate dal sindaco. Il che esclude, appunto, che il direttore generale possa essere considerato un "organo di governo", tanto più che - secondo la stessa norma - il direttore generale sovrintende alla "gestione" dell'ente e, cioè, all'esercizio delle funzioni attribuite alla dirigenza (Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la regione Puglia, sent. n. 483/2017).

7.3. Il procedimento di nomina

La norma (art. 108, TUEL) prevede che il sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

La figura suddetta è da considerare "dirigenziale" in virtù delle funzioni attribuite dalla legge, quindi alla stessa è applicabile la disciplina sui requisiti di accesso alla dirigenza pubblica dettata dal D. Lgs. n. 165/2001, oltre ad essere tale nomina riconducibile a quella individuata dall'art. 110, c. 2, TUEL. Di conseguenza il soggetto incaricato deve essere in possesso di diploma di laurea e la sua individuazione va effettuata sulla base di una procedura comparativa pubblica (in proposito Corte dei conti sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna, sent. 3/2015). Rileva inoltre la Corte di conti, sez. giurisd.le Lazio, 12/11/2013, n.756, "la necessità di un'attenta valutazione delle disposizioni in materia, onde accertarsi se il provvedimento da adottare sarebbe in concreto risultato conforme alle vigenti previsioni normative ed espressione di una attenta, quanto prudente ponderazione degli interessi in gioco in termini di vantaggi e svantaggi patrimoniali".

8. Status degli amministratori locali: cenni

I permessi retribuiti

L'art. 79, TUEL, stabilisce quanto segue:

«1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo del suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.¹⁶

2. Abrogato.

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi tra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi tra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

¹⁶ Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti le sedute del consiglio e delle commissioni si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti (art. 38, Tuel).

5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente».

Il successivo art. 80 regola gli oneri a carico degli enti locali per i permessi retribuiti fruiti dai lavoratori dipendenti, pubblici e privati che ricoprono le cariche di cui all'art. 79:

«1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'art. 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.»

In base a richiesta documentata del datore di lavoro privato o ente pubblico economico, l'ente è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per le retribuzioni e le assicurazioni delle ore o giornate di effettiva assenza dal posto di lavoro dell'amministratore, dovuta all'esercizio della carica presso lo stesso ricoperta. Per i permessi di durata inferiore alla giornata, di cui al terzo comma dell'art. 79 del T.U., nel tempo impiegato per l'espletamento del mandato dovrà essere tenuto conto di quello necessario, se compreso nell'orario di servizio, per l'accesso alla sede dell'ente e l'eventuale rientro al luogo di lavoro.

Il Ministero dell'Interno, con parere del 15 luglio 2010, n. 15900/TU/79, ha ricordato che il carattere tassativo della disciplina legislativa dei permessi lavorativi è stato confermato dalla IV Sezione del Consiglio di Stato che, nella decisione n. 992/1993, ha escluso la possibilità di estendere agli assessori comunali, non consiglieri, i permessi previsti dalla legge per una diversa categoria di eletti. Per i componenti della giunta lavoratori dipendenti, l'art. 79, comma 3, prevede il diritto di assentarsi per tutta l'effettiva durata delle riunioni degli organi di cui fanno parte, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e per rientrare al posto di lavoro.

Premesso quanto sopra, il Ministero ha ritenuto che in presenza di una disposizione statutaria che consente agli assessori di partecipare alle sedute del consiglio e delle

commissioni quando le stesse trattino argomenti attinenti alle deleghe ad essi conferite, gli amministratori in questione possono usufruire, “oltre ai permessi di cui al citato comma 3, dei permessi retribuiti di cui all’art. 79, comma 4 e, qualora sia necessario, anche di quelli non retribuiti previsti al successivo comma 5.”

I permessi non retribuiti

I lavoratori dipendenti eletti a cariche presso gli enti locali oltre ai permessi retribuiti di cui sopra, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore mensili, qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato (art. 79, c. 5, TUEL).

L’aspettativa per l’esercizio del mandato elettivo

L’art. 81 TUEL stabilisce quanto segue:

«I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all’art. 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.

Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

I consiglieri di cui all’art. 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall’art. 86.»

L’amministratore interessato può quindi richiedere il collocamento in aspettativa per l’esercizio del mandato elettivo. Ciò determina:

- per il datore di lavoro, la cessazione della retribuzione e la cessazione del versamento a suo carico degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

- per l'ente locale, l'assunzione degli oneri di cui sopra, per le cariche elettive di cui all'art. 86¹⁷, TUEL, escluse quelle non comprese nel primo periodo dell'art. 81¹⁸;
- per l'amministratore interessato, la corresponsione dell'indennità di funzione nella misura intera. Per gli amministratori lavoratori dipendenti che non sono in aspettativa, l'indennità di funzione è dimezzata; il periodo di aspettativa per mandato elettivo è considerato come servizio effettivamente prestato ai fini per i quali lo stesso assume rilievo giuridico e contrattuale; il periodo di aspettativa costituisce legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

L'indennità di funzione

L'art. 82, TUEL stabilisce quanto segue:

«1. ... è determinata nei limiti fissati dalla legge... una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della Comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle Comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti

¹⁷ L'art. 86 del T.U. n. 267/2000 stabilisce quanto segue:

«1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi per i sindaci, i presidenti di provincia, i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali, che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali delle città metropolitane, nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni.

2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1, l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie, in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

3. L'Amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

(...)

6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1, è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali entro tre anni dalla data del loro versamento».

¹⁸ Il primo periodo dell'art. 81 stabilisce quanto segue: i lavoratori dipendenti che ricoprono le cariche di «sindaco, presidente della provincia, presidente del consiglio comunale o provinciale, presidente del consiglio circoscrizionale di un comune di cui all'art. 22, comma 1 del T.U., presidente della comunità montana e dell'unione di comuni, membro della giunta comunale o provinciale, possono essere collocati, a loro richiesta, in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.»

locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

(...)

7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.»

Le misure delle indennità di funzione

Il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, nella tabella A allo stesso allegata, stabiliva gli importi, differenziati secondo le classi demografiche degli enti, delle indennità di funzione dei sindaci, insieme con quelli dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali (vedi successivo paragrafo).

La legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) dispose, all'art. 1, c. 54, una riduzione del 10% delle misure indicate dalla citata tabella A, generando, tuttavia, per la formulazione della norma, dubbi sulla sua vigenza temporale.

Il tema dell'adeguamento delle indennità, soprattutto per i piccoli Comuni, è stato posto all'attenzione del Governo dall'ANCI. Un primo intervento del Legislatore è stato apportato con l'articolo 57-quater del DL n.124/2019, convertito nella legge n. 157/2019 che ha stabilito l'incremento, per i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, dell'indennità di funzione fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti.

Giurisprudenza

In merito al termine per la decorrenza dell'aumento, la Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, nella deliberazione n. 129 del 23 settembre 2020, ha affermato che "Solo quindi con l'emanazione del decreto interministeriale del 23 luglio 2020 pubblicato sulla G.U. del 4 agosto, è stato determinato l'importo del contributo dello Stato nel concorso della spesa per i comuni interessati all'incremento dell'indennità del Sindaco (contributo superiore al 50% sulla spesa necessaria per l'aumento dell'85%), e pertanto soltanto dal 4 agosto u.s., ogni ente ha potuto decidere, cognita causa, la percentuale di incremento dell'indennità spettante al sindaco dopo aver conosciuto la misura del contributo ministeriale per la spesa oggetto del quesito. La disposizione del decreto fissando la decorrenza al 1° gennaio 2020 dell'aumento dell'indennità consente al singolo Ente di conformare la propria determinazione prevedendo, in sede di prima applicazione, la decorrenza dal 1° gennaio 2020 dell'incremento dell'indennità, previa la necessaria copertura finanziaria della spesa per la parte a carico del comune". Pertanto "(...) l'incremento dell'indennità oggetto del quesito, è attribuito, per effetto del sopravvenuto Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 23 luglio 2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nel rispetto comunque della necessaria copertura finanziaria della spesa".

La Corte, inoltre, ha specificato che “La norma, infatti, non determina la misura esatta dell’incremento, ma ne fissa soltanto il limite massimo indicato “nell’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”, e pertanto occorre l’adozione di un provvedimento del comune per stabilire l’entità dell’aumento da riconoscere con la necessaria copertura finanziaria per la maggiore spesa.

Successivamente, è intervenuta la Legge di Bilancio per il 2022 che, con i commi da 583 a 587, ha stabilito una nuova disciplina (a regime dal 2024) delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario e dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana, che sono adesso stabilite in una misura percentuale proporzionata alla popolazione e al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili).

Nella tabella che segue sono riportate le indennità mensili dei sindaci, suddivise nelle classi demografiche previste dall’art. 1, commi da 583 a 587, della legge n. 234/2021.

INDENNITÀ MENSILE DI FUNZIONE – SINDACO

Comune - Abitanti	Importo a regime (DAL 2024)
fino a 3.000	2.208,00
da 3.001 a 5.000	3.036,00
da 5.001 a 10.000	4.002,00
da 10.001 a 30.000	4.140,00
da 30.001 a 50.000	4.830,00
oltre 50.000 (non capoluogo)	6.210,00
capoluoghi di provincia fino a 100.000	9.660,00
capoluoghi di regione, capoluoghi di provincia con più di 100.000	11.040,00
sindaci metropolitani	13.800,00

I gettoni di presenza

L’art. 82, TUEL stabilisce quanto segue:

«2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l’ammontare del gettone di presenza non può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi

retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.

(...)

11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità»

La corresponsione dei gettoni di presenza è subordinata alla effettiva partecipazione del Consigliere comunale e circoscrizionale¹⁹ a consigli e commissioni.

L'art. 80, TUEL, stabilisce che le assenze dal lavoro degli amministratori degli enti locali sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. L'art. 1, c. 536, della legge n. 213/2023, ha stabilito quanto segue: «*Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti degli enti locali (...) sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79 del medesimo testo unico. Al predetto personale si applicano le modalità di rimborso previste dall'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*»²⁰

L'art. 83, TUEL stabilisce quanto segue:

«1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato previsti dal presente capo.2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'art. 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.»

¹⁹ Le indennità di funzione ed i gettoni di presenza dei componenti degli organi delle articolazioni di decentramento di cui all'art. 17, c. 5, Tuel, sono determinati entro i limiti e nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.M. 6 agosto 2024 (in G.U. 2 settembre 2024, n. 205), ai quali i comuni adeguano il proprio ordinamento.

²⁰ Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'art. 79, TUEL. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro e tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto.

Gettoni di presenza per i Consiglieri comunali				
Comuni	fino a	1.000 abitanti		17,04
Comuni	da	1.001 a	10.000 abitanti	18,08
Comuni	da	10.001 a	30.000 abitanti	22,21
Comuni	da	30.001 a	250.000 abitanti	36,15
Comuni	da	250.001 a	500.000 abitanti	59,39
Comuni	oltre	500.000 abitanti		103,29

L'indennità di fine mandato

L'art. 82, TUEL stabilisce quanto segue:

8. (...)

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

L'indennità di fine mandato per il Sindaco costituisce, dunque, una "integrazione" dell'indennità di funzione, prevista al termine del suo incarico amministrativo. L'istituto è disciplinato dall'art. 10 del D.M. 119/2000 che ne ha fissato la misura in un'indennità mensile, spettante per ogni 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori dell'anno.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007,) all'art. 1, comma 719, specifica che tale indennità spetta solo nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi. Per durate inferiori, pertanto, essa non è dovuta.

Il principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, poi, la inserisce tra le spese potenziali dell'ente: "(...) si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato 'fondo spese per indennità di fine mandato'".

Giurisprudenza

Il Consiglio di Stato, sezione I, con il parere n. 2982 del 19 ottobre 2005, ha affermato che l'emolumento in esame va commisurato all'indennità effettivamente corrisposta, per ciascun anno di mandato e che ai Sindaci lavoratori dipendenti che hanno come tali percepito nel corso del mandato l'importo dell'indennità di funzione dimezzato, l'indennità di fine mandato è anch'essa corrisposta in misura dimezzata.

I rimborsi delle spese di missione e viaggio

L'art. 84, TUEL, stabilisce quanto segue:

«1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione nel caso di componenti di organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.²¹

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie.»

Posizione contributiva dei lavoratori autonomi

Infine, in tema di status degli amministratori locali, si rileva che l'ANCI ha più volte richiamato l'attenzione sulla problematica dell'applicabilità ai lavoratori autonomi di quanto previsto dell'articolo 86, c. 2, TUEL in tema di oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi. In particolare, l'Associazione ha evidenziato, in linea con quanto affermato dalla Corte dei Conti, sez. reg. Puglia, con parere n. 57 del 27 marzo 2013, che la *ratio* della norma è quella di garantire che lo svolgimento del mandato elettorale non incida negativamente sulla posizione contributiva e previdenziale dei lavoratori non dipendenti chiamati a rivestire la carica di amministratore analogamente a quanto previsto dal comma 1 del citato articolo 86 per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato collocati in aspettativa. Tale disposizione nasce dal presupposto che l'assunzione di cariche pubbliche particolarmente impegnative incide inevitabilmente nello svolgimento di una professione autonoma con ripercussioni prevedibili sul reddito e sulla relativa capacità contributiva per il periodo di espletamento del mandato. Per tali motivi l'ordinamento ha previsto il versamento di una quota forfetaria minima di oneri previdenziali da parte dell'amministrazione locale per i lavoratori autonomi/amministratori. Gli amministratori lavoratori autonomi, a differenza dei lavoratori dipendenti, non hanno la possibilità di porsi

²¹ Ministero dell'interno - Decreto ministeriale 04/08/2011 *Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali* in Appendice normativa.

in attesa e difficilmente possono sospendere completamente l'attività professionale senza evidenti ripercussioni.

9. Dati sulle elezioni amministrative 2025

Numero di consiglieri da eleggere e assessori da nominare

La tornata elettorale amministrativa della primavera 2025 ha visto il rinnovo di 406 amministrazioni comunali, in cui sono stati eletti **5.870 consiglieri** e potranno essere nominati circa **1.424 assessori**.

Di seguito due tabelle esplicative dei Comuni che sono andati al voto.

La prima raccoglie i dati dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, suddivisi per fasce di popolazione, con il relativo numero di componenti degli organi politici.

La seconda contiene il riepilogo, per dato aggregato in considerazione della varietà della legislazione regionale in materia, dei Comuni delle Regioni a statuto speciale e del relativo numero di consiglieri e assessori.

Infine, è riportato il riepilogo complessivo dei Comuni e del numero degli amministratori.

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Comuni per fasce demografiche	Numero Comuni al voto	N. Consiglieri Comunali spettanti ad ogni Comune (escluso il Sindaco)	Totale Consiglieri eletti	N. Assessori Comunali spettanti ad ogni Comune	Totale Assessori che potranno essere nominati
più di 1 milione	0	48	0	12	0
da 500.001 a 1 milione	1	40	40	11	11
da 250.001 a 500.000	0	36	0	10	0
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	4	32	128	9	36
da 30.001 a 100.000 (senza i capoluoghi)	11	24	264	7	77
da 10.001 a 30.000	30	16	480	5	150
da 3.001 a 10.000	37	12	444	4	148
fino a 3.000	37	10	370	2	74
TOT	120		1.726		496

REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME

	Numero Comuni al voto	Totale Consiglieri che saranno eletti	Totale Assessori che potranno essere nominati
Provincia Autonoma di Bolzano	111	1704	385
Provincia Autonoma di Trento	157	2170	456
Regione Friuli-Venezia Giulia	4	88	26
Regione Siciliana	9	110	38
Regione Sardegna	5	72	23
TOT	286	4.144	928

RIEPILOGO

	Numero Comuni al voto	Totale Consiglieri che saranno eletti	Totale Assessori che potranno essere nominati
TOT	406	5.870	1.424

MODULISTICA

A. CONVALIDA ELEZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 40, comma 2, TUEL, la prima seduta del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano, fino alla elezione del Presidente del Consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio per l'elezione del Vice Presidente del Consiglio, la comunicazione dei componenti della Giunta comunale e per gli ulteriori adempimenti e, ai sensi dell'art. 46, comma 3 TUEL, per la presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, proseguendo infine con la nomina della Commissione elettorale comunale;

- è Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 TUEL, con l'esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73;

- dal verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale per le elezioni comunali datato risulta essere consigliere anziano il Sig. per aver ottenuto n. voti di preferenza nella lista n., che ha riportato n. voti validi, totalizzando, così, la cifra individuale di complessivi voti

Nei consigli comunali dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco sino all'elezione del presidente del Consiglio se prevista dallo statuto.

DATO ATTO che, dai verbali delle operazioni dell'Ufficio Centrale per le elezioni comunali del risultano essere proclamati eletti:

a) alla carica di sindaco:

b) alla carica di Consigliere Comunale:

.....

.....

..... (indicare appartenenza alle liste);

Per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, si fa riferimento all'adunanza dei presidenti di sezione.

RICHIAMATO l'art. 41, c. 1, TUEL, il quale dispone che nella prima seduta il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III del succitato TUEL e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 del medesimo TUEL e nel caso siano presentate opposizioni da parte dei Consiglieri, l'esame delle condizioni degli eletti dovrà essere prioritario rispetto alla convalida degli altri consiglieri;

PRESO ATTO che, non risulta presentata a tutt'oggi nessuna denuncia di causa di ineleggibilità o incompatibilità nei confronti dei neo eletti;

INTERPELLATI i presenti perché si pronunzino sull'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità proprie e nei confronti dei proclamati eletti, precisando che, nel caso siano presentate opposizioni da parte dei Consiglieri, l'esame delle condizioni degli eletti dovrà essere prioritario rispetto alla convalida degli altri consiglieri;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 38, comma 4 TUEL, i Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;

DATO ATTO che ai proclamati eletti è stata tempestivamente notificata a termine dell'art. 61 del T.U. 16.5.1960, n. 570, l'avvenuta elezione a Consigliere Comunale a seguito della consultazione del

VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1 TUEL, da contenente anche l'attestazione che al presente provvedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, allegato all'originale della presente;

VISTO il TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale;

Con votazione espressa in forma palese dai Consiglieri presenti in aula e di seguito riportati:

.....
.....
.....

DELIBERA

di prendere atto di tutto quanto richiamato in narrativa e conseguentemente convalidare ad ogni effetto, a norma degli artt. 55 e seguenti del TUEL:

- l'elezione di a Sindaco del Comune di

- l'elezione dei seguenti candidati alla carica di Consigliere Comunale (dividere per lista):

.....
.....
.....

IL PRESIDENTE

propone quindi di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, TUEL, al fine di procedere con tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto.

B. DECRETO DI NOMINA DEGLI ASSESSORI COMUNALI

DECRETO DEL SINDACO N..... DEL

IL SINDACO

VISTI i risultati della consultazione elettorale tenutasi nel giorno (*eventuale*) e l'esito del ballottaggio nel giorno per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di

RICHIAMATO l'art. 46 TUEL, il quale statuisce che il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione;

VISTO l'art. 64 TUEL che dispone che nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti la carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale e qualora un consigliere assuma la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti;

Per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti il sindaco può nominare assessori i consiglieri comunali dallo stesso prescelti e, se lo statuto lo prevede, anche cittadini non facenti parte del consiglio in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere comunale.

RICHIAMATO l'art. 47, comma 1, TUEL, a norma del quale "la Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, stabilito dallo Statuto, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero di Consiglieri Comunali, computando a tal fine il Sindaco e comunque non superiore a dodici unità";

VERIFICATO che il numero dei componenti della Giunta per il Comune di è di n. Assessori dei quali almeno di sesso maschile o femminile;

VISTO l'art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che dispone che nelle giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento con arrotondamento aritmetico;

VISTO l'art. 48 TUEL ove si prevede che "la Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali";

RICHIAMATO, altresì, l'articolo dello Statuto comunale (in materia di funzioni della Giunta);

VISTO l'art. 64, c. 4, TUEL, il quale stabilisce che "non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco;"

ATTESA l'opportunità, data la complessità dell'Ente, di conferire deleghe agli Assessori secondo le norme ed i principi statutari,

NOMINA

La Giunta comunale come segue:

A. con delega a

B. con delega a

All'Assessore viene inoltre conferito l'incarico di "Vicesindaco", con tutti i poteri e competenze stabilite per questo incarico dalla legge e dallo Statuto comunale

DISPONE

Ciascun Assessore sottoscriverà copia del presente decreto, per accettazione dell'incarico e della delega attribuita, assumendone contestualmente tutti i diritti, le facoltà e gli obblighi connessi.

Copia del presente decreto sarà inoltre inviata al sig. Segretario Generale e ai sigg. Dirigenti del Comune, per doverosa notizia e per gli adempimenti di competenza.

Del presente decreto sarà data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.

Luogo e data

Firma

C. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Il sottoscritto, nato a il, residente a in via n., eletto a ricoprire la carica di, nel Comune di,

Consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76, D.P.R. n. 445/2000, per dichiarazioni mendaci e falsità in atti,

DICHIARA

l'insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.Lgs. n. 39/2013, ed in particolare:

ai fini delle cause di ineleggibilità:

- di non trovarsi nelle cause di ineleggibilità di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 267/2000 come di seguito riportato:

“1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale:

1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N 66;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;

7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;

12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I

predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.”

ai fini delle cause di ineleggibilità e incompatibilità:

- (solo per il Sindaco) di non trovarsi nelle cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui all'art. 61 del D.Lgs. 267/2000 come di seguito riportato:

“1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

1) il ministro di un culto;

2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provincia/e.

1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.”

ai fini delle cause di incompatibilità:

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 56 del D.Lgs. 267/2000 come di seguito riportato:

“1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.

2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.”

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 63 del D.Lgs. 267/2000 come di seguito riportato:

“1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni

o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente, o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato. ".

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 65 del D.Lgs. 267/2000 come di seguito riportato:

"1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro come provincia."

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 66 del D.Lgs. 267/2000 come di seguito riportato:

"1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana."

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. 39/2013 come di seguito riportati:

“2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;*
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;*
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.*

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché' gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;*
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;*
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.”*

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

“1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;*
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;*
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.*

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;*
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;*
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.”*

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 del D.Lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

“1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei

ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.”

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14 del D.Lgs. 39/2013 come di seguito riportato:

“1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.”

- di non trovarsi nelle cause di incandidabilità, e quindi di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 come di seguito riportato:

“1 Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 come di seguito riportato:

“5. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché’ di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.”

OPPURE

che sussistono le seguenti cause di ineleggibilità e/o incompatibilità ai sensi delle disposizioni sopra richiamate del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.Lgs. n. 39/2013:

e di impegnarsi a rimuoverle entro i termini previsti dalle specifiche disposizioni di legge per ciascuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopra riportate.

Il/La Sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dati personali:

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi del GDPR approvato con Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Il/La sottoscritto/a si dichiara edotto/a del fatto che la presente dichiarazione viene resa in adempimento della previsione di cui all'art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, per le finalità in esso previste.

Luogo e data

Firma

La presente dichiarazione deve essere rilasciata dai titolari di incarichi politici e di governo (capi da II a VI, D. Lgs. n. 39/2013)
La dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità, da rendere all'atto del conferimento dell'incarico, è condizione di efficacia dell'incarico medesimo.
La presente dichiarazione deve essere corredata di copia non autenticata di un documento di identità.

D. DICHIARAZIONE PUBBLICITÀ SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il sottoscritto, nato a il, Stato civile, residente a in via n., ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, in qualità di

nell'ANNO DICHIARA DI POSSEDERE QUANTO SEGUE

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati)		
Natura del diritto (1)	Descrizione dell'immobile (2)	Comune e Provincia
1
2
3
4
5
6
7
.....

- (1) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù.
 (2) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno.

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICO REGISTRO			
Autovetture (marca e tipo)	CV. fiscali	Anno di immatricolazione	Annotazioni
1	
2	
3	
4	
Aeromobili			
1	
2	
Imbarcazioni da diporto			
1	
2	

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ		
Società (denominazione e sede)	Numero azioni quote possedute	Annotazioni
1	
2	
3	
4	
5	

ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ		
Società (denominazione e sede)	Natura dell'incarico	Annotazioni
1	
2	
3	
4	
5	

* Qualora lo spazio nelle tavole che precedono non fosse sufficiente, allegare elenco aggiuntivo.

DICHIARAZIONE	
relativa a spese ed obbligazioni sostenute in occasione della propaganda elettorale, ovvero attestazione di essersi avvalsi soltanto di materiali e mezzi posti a disposizione dal partito o dalla formazione politica di appartenenza	
.....	Euro

ANNOTAZIONI

Sul mio onore affermo che la presente dichiarazione corrisponde al vero.

ALLEGA

alla presente dichiarazione:

- copia della propria dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche
- copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche del coniuge consenziente
- copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche del/i figlio/i consenziente/i
- copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche di (grado parentela) consenziente
- copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche di (grado parentela) consenziente
- copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta delle persone fisiche di (grado parentela) consenziente

Luogo e data

Firma

**E. PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE (NEI COMUNI
CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 100.000 ABITANTI)**

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con deliberazioni n. del è stato approvato il nuovo assetto organizzativo, con conferma/istituzione della posizione funzionale della figura del Direttore generale;
- che in base all'art. 108, TUEL, il Sindaco può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi, affinché provveda ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e che sovrintenda alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
- che l'art. del vigente Statuto, approvato con delibera n. del e l'art. del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta n. del, prevedono e disciplinano la figura del Direttore generale;

VISTA la deliberazione n. del con la quale la Giunta ha deliberato che l'Amministrazione si avvalga di un Direttore generale ai sensi della citata normativa;

Dare atto delle motivazioni in base alle quali l'Amministrazione ritiene necessario individuare la figura del Direttore generale.

DATO ATTO del procedimento comparativo ... *come disciplinato dal Regolamento degli uffici e da illustrare nel presente provvedimento ...* in base al quale si è proceduto all'istruttoria per l'individuazione della figura di Direttore generale;

VISTO il verbale della commissione (o altro organismo) con il quale sono state individuate le candidature;

A seguito delle valutazioni conseguenti a quanto sopra

IL SINDACO

DATO ATTO che il candidato presenta riconosciute elevate qualità manageriali e competenze professionali, confermate nel curriculum professionale e dalle esperienze lavorative;

DECRETA

per i motivi espressi in premessa

DI CONFERIRE, a seguito di esame comparativo delle candidature presentate, l'incarico di Direttore generale del Comune di al dott./dott.ssa, con decorrenza dalla stipula del contratto individuale di lavoro;

DI ATTRIBUIRE al Direttore generale le seguenti competenze, oltre a quelle espressamente individuate dall'art. 108, TUEL):

- a)
- b)

DI STABILIRE che:

- l'incarico avrà la durata di anni (non superiore al mandato del sindaco);

- ai sensi dell'art. del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, l'incarico di Direttore generale potrà essere revocato in qualsiasi momento con atto del Sindaco;
- ai sensi dell'art. del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al Direttore generale è riconosciuto un compenso pari a;
- in nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

DI TRASMETTERE il presente decreto all'interessato e per dovuta conoscenza al Segretario generale ed a tutti i dirigenti.

In calce al presente provvedimento è riportato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.

Luogo e data

Firma

F. CONFERIMENTO AL SEGRETARIO COMUNALE DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE (NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 100.000 ABITANTI)

IL SINDACO

DATO ATTO che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni, il/la sottoscritto/a, è stato/a proclamato/a il, Sindaco del Comune di

CONSIDERATO l'art. 108, TUEL, che disciplina funzioni e compiti del Direttore generale, che può essere nominato dal Sindaco con le modalità indicate nello stesso articolo;

TENUTO CONTO che per il quarto comma del citato art.108, in ogni caso in cui il Direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare l'art. ... che stabilisce, fra l'altro, i requisiti, i criteri e le modalità per tale nomina;

VISTO il provvedimento con il quale è stata disposta l'assegnazione a questo Comune del sig. quale Segretario comunale (ovvero dare atto della conferma del Segretario in essere);

Dare atto delle motivazioni in base alle quali l'amministrazione ritiene necessario conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario comunale
--

DATO ATTO che il Segretario comunale, è in possesso delle esperienze professionali e capacità necessarie a gestire le funzioni proprie del Direttore generale come risulta dal curriculum presentato;

ACQUISITI i pareri favorevoli del in ordine alla regolarità tecnica, nonché del in ordine alla regolarità contabile

DECRETA

1. DI CONFERIRE al sig. Segretario comunale, le funzioni di Direttore generale, ai sensi dell'art. 108, c. 4, TUEL, dello Statuto comunale (art. ...) e del Regolamento di organizzazione degli uffici.

2. DI ASSEGNARE al medesimo nella qualità di Direttore generale, le seguenti competenze, oltre a quelle espressamente individuate dalla legge (art. 108, TUEL):

.....

3. DI DARE ATTO che il trattamento economico dovuto al sig. dalla data di stipula del contratto, sarà determinato sulla base della vigente contrattazione nazionale applicabile ai Segretari Comunali e Provinciali.

Il presente provvedimento diverrà efficace previa notifica e accettazione da parte del destinatario.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.

Luogo e data

Firma

**G. PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DI INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO
AL SETTORE/SERVIZIO**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. n. del il Comune ha approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi definendo le linee fondamentali della propria organizzazione;
- con deliberazione di Giunta comunale n. n. del è stata approvata la macrostruttura organizzativa del Comune, in conformità alle previsioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e sono stati individuati i Dipartimenti e i Settori con le relative attribuzioni;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 50, TUEL e dell'art. del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimento del Sindaco;
- a norma dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i, *“ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico”*;
- a norma del successivo comma 2 la durata di detti incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni e che gli stessi sono rinnovabili;

RITENUTO che con l'approvazione del nuovo PIAO/sezione Organizzazione e Capitale umano – (eventuale) con il quale sono state rimodulate complessivamente le competenze delle Aree/Servizi – sono decaduti gli incarichi dirigenziali legati alla precedente organizzazione ed occorre quindi provvedere alla riassegnazione a ciascun Dirigente della responsabilità delle nuove strutture;

DATO ATTO che con delibera della Giunta n. del è stato incaricato l'Area/Servizio di individuare le professionalità richieste per la funzione dirigenziale relativa all'Area/Servizio, in conformità ai criteri fissati nel Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi e all'art. 19, c. 1-bis, D. Lgs. n. 165/2001;

VISTE le risultanze della valutazione;

RISCONTRATI i curricula professionali dei dirigenti, ai fini della verifica dei criteri di competenza professionale di cui all'art. 109, TUEL;

TENUTO conto degli obiettivi indicati nel programma amministrativo;

RILEVATO che, in base alle valutazioni di cui sopra, il Dott./Dott.ssa _____ ha le caratteristiche professionali meglio rispondenti alle esigenze di copertura della posizione dirigenziale in oggetto in quanto

.....
.....

Inserire motivazioni a termini dell'art. 109, TUEL: "Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 50, c. 10, TUEL, con provvedimento motivato.....".

DATO ATTO che il Dirigente ha presentato - contestualmente alla sottoscrizione del presente atto - le autocertificazioni sull'insussistenza delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

CONFERISCE

Per tutte le motivazioni spiegate in premessa da intendersi integralmente richiamate e trascritte:

L'incarico dirigenziale, per la durata di anni

Al predetto Dirigente sono attribuite le funzioni attribuite alla Struttura cui è assegnato con deliberazione di Giunta comunale n..... oltre quelle previste nel Piano Esecutivo di Gestione.

L'indennità di posizione prevista per le strutture dirigenziali sarà definita sulla base del processo di pesatura da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione/Nucleo di Valutazione.

Art. 1, c. 221, legge n. 208/2015: "Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale".

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.

Luogo e data

Firma

**H. DECRETO DI NOMINA DI TITOLARE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ)
DELL'AREA/SERVIZIO (OVVERO DELLE STRUTTURE
DELL'ENTE)**

IL SINDACO/IL DIRIGENTE

RILEVATO che:

- gli artt. 16 e seguenti del CCNL al personale del comparto Funzioni Locali, triennio 2019-2021, siglato il 16 novembre 2022, disciplinano gli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. del, relativa all'assetto organizzativo dell'Ente, da quale risulta l'articolazione nei seguenti Settori/Aree:

-

-

-

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta comunale n. del, relativa ai criteri di graduazione delle indennità di posizione per gli incarichi di EQ ai sensi dell'art. 17, CCNL 16 novembre 2022;

VISTI gli artt. 50, 107 e 109, TUEL;

VISTO lo Statuto di questo Comune;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. del

Riportare le motivazioni sulla base dei criteri predeterminati (art. 18, CCNL 16 novembre 2022) per cui si ritiene di conferire l'incarico di Elevata Qualificazione al soggetto individuato, tenendo conto, a termini di CCNL, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, attitudini e capacità professionale, esperienza acquisita in relazione alle funzioni ed alle attività da svolgere.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 49, TUEL, allegati al presente provvedimento a far parte integrante e sostanziale del medesimo

DECRETA

1) la titolarità dell'incarico di EQ della posizione dell'Area/Settore, è attribuita al Sig. per il periodo di anni (massimo 3), e quindi fino al, con riconoscimento di un'indennità di posizione nella misura annua di euro

2) la titolarità dell'incarico di EQ della posizione dell'Area/Settore, è attribuita al Sig. per il periodo di anni (massimo 3), e quindi fino al, con riconoscimento di un'indennità di posizione nella misura annua di euro

3) la titolarità dell'incarico di EQ della posizione dell'Area/Settore, è attribuita al Sig. per il periodo di anni (massimo 3), e quindi fino al, con riconoscimento di un'indennità di posizione nella misura annua di euro

DI ACQUISIRE le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità da rendersi dal/dai predetti ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che, ai sensi del comma 4 del citato articolo, costituiscono condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.

Luogo e data

Firma

I. NOMINA E DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

MODELLO I.1. DELIBERA DI APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- l'art. 42, comma 2, lett. m), TUEL che individua tra le competenze del Consiglio comunale la "*definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge*";

- l'art. 50, comma 8, del medesimo TUEL, ai sensi del quale il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;

- l'art. dello Statuto comunale con riguardo alle competenze del Consiglio nella materia in questione;

CONSIDERATO quanto disposto dall'art. 11, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i, per il quale nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 120/2011;

CONSIDERATO quanto disposto dall'art. 9, c. 7, del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i, per il quale, se lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'art. 2449 c.c., la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca, fatta salva l'applicazione dell'art. 2400, c. 2, c.c.;

VISTO l'allegato parere tecnico ai sensi dell'art. 49, TUEL;

DELIBERA

I. DI APPROVARE gli "*Indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni*", allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

II. DI DISPORRE che i presenti indirizzi trovino applicazione relativamente agli avvisi per nomine e designazioni, di competenza del Sindaco e del Consiglio comunale, pubblicati successivamente all'entrata in vigore degli indirizzi stessi.

ALLEGATO A

INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI

Il presente allegato individua una serie di criteri generali che l'ente può sviluppare in ragione alle proprie valutazioni, tenuto conto delle fattispecie concrete, nel rispetto comunque dei principi di legge.

Art. 1

Ambito di applicazione e principi generali

1. Gli indirizzi e le procedure di cui al presente atto si applicano alle nomine e designazioni di competenza del Sindaco, nonché a quelle di competenza del Consiglio comunale, al fine di assicurare ogni possibile garanzia in ordine ai requisiti ed ai criteri di scelta.
2. Le presenti linee di indirizzo non trovano applicazione:
 - a. nei casi in cui la persona da nominare o da designare sia espressamente individuata da disposizione di legge, statuto, regolamento, convenzione;
 - b. nei casi di partecipazione a Comitati, Gruppi di Lavoro, Commissioni operanti all'interno dell'Amministrazione comunale o ad analoghi organismi con esclusiva valenza interna;
 - c. nei casi direttamente connessi alle funzioni di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale;
 - d. per le designazioni in società quotate in borsa (eventuale) nonché, qualora ricorrano motivate ragioni d'urgenza, per le designazioni in società controllate e partecipate, in enti pubblici o privati controllati o partecipati. In ogni caso restano fermi i requisiti richiesti dai presenti indirizzi per l'assunzione della carica.

Art. 2

Requisiti soggettivi

1. I rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso dei diritti civili e politici e doti di elevata qualità morale e di indipendenza di giudizio.
2. I rappresentanti del Comune:
 - a) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a Consigliere Comunale, né in alcuna condizione di inconfiribilità od incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;
 - b) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 235/2012 e s.m.i., ostative all'assunzione dell'incarico;
 - c) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all'incarico ai sensi dell'art. 5, c. 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge n. 135/2012;
 - d) non devono essere componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull'attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o designazione;
 - e) non devono trovarsi in condizioni di conflitto d'interesse rispetto all'incarico.
3. Ove sopraggiunga in corso di mandato una causa d'impedimento alla nomina o designazione prevista dalla legge o dal presente regolamento, essa si trasforma in causa d'incompatibilità;
4. Coloro che rappresentano il Comune possono ricoprire lo stesso incarico per due soli mandati interi, salvo deroga accordata con motivata decisione, per un unico ulteriore mandato.

Art. 3

Requisiti professionali

1. I rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso di adeguata professionalità, qualificazione ed esperienza rispetto all'incarico da ricoprire.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono dettagliati in apposito *curriculum*, debitamente sottoscritto dall'interessato.
- (eventuale) 3. Per i candidati alla nomina in collegi sindacali o dei revisori è richiesta anche l'iscrizione nel Registro dei Revisori contabili.

Art. 4

Pari opportunità

1. Le nomine effettuate ai sensi dei presenti indirizzi devono rispettare le disposizioni di legge in tema di parità di accesso di genere e di pari opportunità

Art. 5

Pubblicità delle nomine

1. Il Sindaco comunica alla Presidenza del Consiglio per il successivo inoltro ai consiglieri, l'elenco delle nomine da effettuarsi.
2. Il relativo avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente per un periodo di giorni
3. L'avviso contiene il termine perentorio per proporre la candidatura.

Art. 6

Candidature

1. I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti propongono direttamente la loro candidatura.
2. Le candidature per le nomine e le designazioni devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere corredate da:
 - a. curriculum vitae contenente: le generalità complete e residenza; il titolo di studio e le precedenti esperienze lavorative; l'occupazione abituale, l'elenco delle cariche pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in società a partecipazione pubblica, nonché in enti, associazioni, società private iscritte nei pubblici registri; i motivi che giustificano la candidatura;
 - b. dichiarazione di insussistenza di cause di impedimento alla nomina/designazione;
 - c. nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità, dichiarazione che le stesse saranno sanate prima della nomina.
3. La candidatura deve essere sottoscritta dal presentatore, corredata dalla fotocopia di documento di identità o firma elettronica.
4. Non saranno accolte le candidature che:
 - a. non attestino la sussistenza dei requisiti richiesti;
 - b. non siano state regolarmente sottoscritte.
- (eventuale) 5. Tutte le candidature presentate decadono automaticamente alla scadenza del mandato del Sindaco.

Articolo 7

Esame delle candidature

1. Il Sindaco, entro i giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle candidature, trasmette le stesse, unitamente ai *curricula* dei candidati e all'indicazione se siano già stati designati per analoghi incarichi nel presente e nel precedente ciclo amministrativo, in forma digitale, ai Capigruppo consiliari (e/ovvero all'apposita commissione), ed all'Ufficio competente all'istruttoria.
2. Le richieste di nomina pervenute devono essere precedute, d'ufficio, dalla verifica dell'inesistenza di cause ostative all'assunzione della carica indicate nel precedente art. 2, c. 2.
3. Ogni Capogruppo (e/o consigliere), entro giorni successivi al ricevimento delle candidature, ha facoltà di formulare osservazioni sulla base di richiesta motivata in merito alle candidature stesse.
4. La Conferenza dei Capigruppo/Commissione, tenuto conto dell'istruttoria d'ufficio, e valutate le osservazioni formulate dai Consiglieri, rimette le candidature al Sindaco.

Articolo 8

Nomina o designazione da parte del Sindaco

1. Il Sindaco effettua le nomine o designazioni di competenza con provvedimento motivato, previa valutazione delle candidature, ove presentate a seguito dell'avviso, o comunque pervenute.
2. I provvedimenti di nomina o designazione sono pubblicati all'Albo online per 15 giorni consecutivi.

Articolo 9

Condizione di efficacia

1. I soggetti nominati, presentano una dichiarazione sulla insussistenza delle cause ostative richiamate al precedente art. 2, c. 2. Detta dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico o della carica.
2. La dichiarazione è ripetuta annualmente.

Art. 10

Revoca

1. Il Sindaco può revocare le nomine di propria competenza in caso di:
 - a. perdita di uno dei requisiti previsti per la nomina;
 - b. incompatibilità sopravvenuta;
 - c. gravi comportamenti omissivi o gravi e/o reiterate inottemperanze alle direttive istituzionali e agli indirizzi definiti dal Sindaco o dal Consiglio comunale per i settori in cui operano gli enti, le aziende, le istituzioni presso cui è avvenuta la nomina;
 - d. gravi irregolarità nella gestione, documentata inefficienza, pregiudizio arrecato agli interessi del Comune o dell'ente, azienda o istituzione presso cui è avvenuta la nomina;
 - e. venir meno del rapporto fiduciario.

MODELLO I.2. PROVVEDIMENTO DI NOMINA DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 2449 del Codice civile;
- il D.Lgs. n. 175/2016, Testo unico delle società a partecipazione pubblica, ed in particolare l'art. 11;
- il D.Lgs. n. 39/2013, Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il D.Lgs. n. 235/2012, in particolare l'art. 10, c. 2;
- il D.Lgs. n. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la legge n. 120/2011;

PREMESSO CHE:

- a termini dell'art. 50, c. 8, TUEL, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco nomina, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento:
- con delibera del Consiglio comunale n..... del sono stati approvati a termini del medesimo art. 50 gli indirizzi per la nomina;

VISTE le designazioni pervenute valutate le osservazioni presentate dalla Conferenza dei capigruppo/Commissione consiliare competente;

VALUTATI i curricula dei richiedenti la nomina;

ACCERTATE le competenze dei soggetti che si andranno a nominare;

DECRETA

di nominare rappresentanti del Comune di nei seguenti organismi:

ENTI - AZIENDE - ISTITUZIONI - ASSOCIAZIONI	RAPPRESENTANTE

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune.

Luogo e data

Firma

L. SEGRETARIO COMUNALE

MODELLO L.1. RICHIESTA AVVIO PROCEDURA PUBBLICIZZAZIONE SEDE

Prot. n.

Li,

Al Sig.
Segretario del Comune di
.....

Alla Prefettura - U.T.G.
Albo dei Segretari comunali e
provinciali
Sezione regionale
Pec:

Oggetto: *Richiesta avvio procedura pubblicizzazione sede.*

IL SINDACO

DATO ATTO che nel Comune di il si sono tenute le elezioni amministrative e che il sottoscritto è stato proclamato Sindaco il giorno

VISTO l'art. 99 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 15 del D.P.R. n. 465/1997;

VISTA la deliberazione del C.d.A. ex Ages n. 150 del 15 luglio 1999 con la quale, ai sensi dell'art. 15, c. 4, del D.P.R. 465/1997, sono state precisate le procedure per la nomina del segretario titolare;

VISTA la deliberazione del C.d.A. ex Ages n. 333 del 4 ottobre 2001 con la quale si è ribadito il termine iniziale e finale della procedura di nomina del Segretario da parte del Sindaco e del Presidente della Provincia neo eletti;

VISTO il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in legge n. 122/2010 art. 7, comma 31-ter;

RITENUTO di avviare il procedimento di nomina del nuovo Segretario, mediante la richiesta di pubblicizzazione della sede;

RICHIEDE

alla Prefettura - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione regionale la pubblicizzazione della sede di segreteria del Comune di per non conferma del Segretario.

COMUNICA

al Sig. l'avvio del procedimento di nomina del nuovo Segretario comunale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e smi.

A tal fine si fa presente che questa Segreteria è classificata in classe

Il Sindaco

Nei casi di pubblicizzazioni di Segreterie generali di Classe 1/A e 1/B, la richiesta va indirizzata a: Ministero dell'Interno, Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, Piazza Cavour 25, 00193 Roma - Pec: protocollo.albosegretari@pec.interno.it e p.c. all'Albo regionale Sezione

MODELLO L.2. DECRETO SINDACALE DI INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO

Prot. n.

Li,

Alla Prefettura - U.T.G.
Albo dei Segretari comunali e
provinciali
Sezione regionale
Pec:

Decreto Sindacale n. del

Oggetto: *Nomina del Segretario comunale titolare.*

IL SINDACO

Visto il proprio provvedimento prot. n. del con il quale, a seguito di pubblicazione della sede con avviso dell'Albo Segretari n. del, è stato individuato nella persona del sig. il Segretario idoneo a svolgere le relative funzioni presso la segreteria di questo Comune;

Visto il Decreto Prefettizio n. del con il quale si assegna quale Segretario titolare della segreteria del Comune di il/la dott./dott.sa iscritto/a nella fascia professionale lett. dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali della Regione

Ritenuto, pertanto, provvedere alla nomina del suddetto Segretario;

Visto il D.P.R. n. 465/1997;

Vista la deliberazione n. 150/1999 del C.d.A. Nazionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

Visto l'art. 99 del D. Lgs. 267/2000;

NOMINA

Segretario del Comune di, classe, il/la Dr./Dr.ssa nato/a a il

Fissa la decorrenza della nomina a far data dal....., entro la quale il Segretario, previa accettazione, dovrà assumere servizio;

Il presente provvedimento, notificato al dott., viene inviato alla Prefettura – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Puglia per gli adempimenti consequenziali, al dott. (Segretario non confermato), nonché, per opportuna conoscenza, al Comune di, Amministrazione di provenienza del neo segretario titolare.

Il Sindaco

Per accettazione

Dott. _____

Data _____

Nei casi di pubblicizzazioni di Segreterie generali di Classe 1/A e 1/B, la richiesta va indirizzata a: Ministero dell'Interno, Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, Piazza Cavour 25, 00193 Roma - Pec: protocollo.albosegretari@pec.interno.it e p.c. all'Albo regionale Sezione

M. SEDUTE DEGLI ORGANI

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI IN MODALITÀ TELEMATICA

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, su decisione del Presidente del Consiglio comunale, sentiti i Capigruppo.
2. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute delle Commissioni consiliari e delle riunioni della Giunta, con le precisazioni contenute nell'articolo 13.

Art. 2 Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
 - a) pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche (*eventuale*) e sono trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del comune. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale, le riunioni della Giunta, della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni, secondo quanto indicato all'articolo 13. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alternazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
 - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3 Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;

- d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e ove necessario del Consiglio comunale;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 **Convocazione**

1. Il Presidente del Consiglio comunale convoca le sedute del Consiglio mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica (*eventuale*) istituzionale attivato dall'Ente per / (*oppure*) comunicato da ogni Consigliere comunale. Allo stesso modo è informato il Segretario comunale e eventualmente il vice Segretario.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento generale del Consiglio comunale.
4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta comunale e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
6. L'avviso di convocazione è inoltrato se del caso, ovvero se previsto dal Regolamento generale del Consiglio comunale, anche ad altri soggetti istituzionali (Prefetto, Organo di revisione, ecc.).
7. Con l'avviso di convocazione sono indicati, per ciascun argomento, le modalità di accesso alla relativa documentazione e l'ufficio che la detiene; (*eventuale*) la documentazione può essere resa disponibile sugli spazi disponibili (cartella) della piattaforma, ad accesso riservato per ciascun consigliere, al quale sono previamente rese noti le modalità per accedervi.
8. La presentazione di ulteriore documentazione può avvenire mediante deposito presso l'ufficio competente, (*eventuale*) o nella cartella condivisa con accesso da parte del Consigliere, o mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica del Consigliere medesimo.

Art. 5
Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, di sue articolazioni o della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6
Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7
Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente il Presidente del Consiglio comunale e qualora possibile il Segretario comunale o suo sostituto. In caso di impossibilità del Segretario comunale, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97, TUEL.
2. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale.
3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a _____ per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;

- b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di _____ (*vedasi Regolamento generale Consiglio comunale se applicabile in materia*) per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.
4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale.
 5. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri e l'ottenimento dei pareri necessari.
 6. Ciascun atto che debba essere posto all'esame del Consiglio in corso di seduta e che non sia sottoposto a preventiva iscrizione all'ordine del giorno, è depositato, in formato non modificabile e nei termini previamente fissati in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, mediante la sua allegazione negli appositi spazi disponibili (cartelle) sulla piattaforma informatica.
 7. In caso di presentazioni di mozioni urgenti ed interrogazioni poste al di fuori dell'ordine del giorno della seduta si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dal Regolamento generale del Consiglio comunale.

Art. 8
Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 9
Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento generale del Consiglio comunale.
2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta o di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.
3. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono che sarà disattivato nel momento in cui sono in corso altri interventi.
4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 10
Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a) per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
 - c) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:
 - accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
 - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.

Art. 11
Votazioni a scrutinio segreto²²

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 12
Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

²² Si richiama l'attenzione sulla necessità di adeguati strumenti di garanzia di segretezza che dovrebbero essere soddisfatti dalla tecnologia utilizzata dalla piattaforma (a mero titolo esemplificativo, sono di ormai comune utilizzo sistemi on-line che consentono la somministrazione di questionari con risposta anonima, che appaiono utilizzabili, adeguandoli, anche a questa finalità).

2. Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.
3. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti; sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore. Resta ferma la possibilità per il singolo Consigliere di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi.

Art. 13

Sedute della Giunta, delle commissioni e capigruppo

1. Le sedute della Giunta sono segrete.
2. Il Presidente della Commissione consiliare o della Conferenza dei capigruppo può decidere se dare pubblicità alla riunione cui presiede. In caso positivo l'esito della riunione è pubblicizzato con le modalità previste per il Consiglio comunale.
3. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 4 ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.
4. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 12.

Art. 14

Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 15

Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento generale del Consiglio comunale, con particolare riferimento agli articoli:
 - _____;

- _____;
- _____;
- _____.

Ad esempio, possono essere richiamati quelli che prevedono:

- *termini di convocazione (prima e seconda convocazione);*
- *termini di messa a disposizione dei documenti;*
- *durata e ordine degli interventi;*
- *presentazione di emendamenti,*
- *ecc.*

APPENDICE NORMATIVA

DECRETO 4 AGOSTO 2011 – RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

Ministero dell'interno - Decreto ministeriale 4 agosto 2011

Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 2011, n. 256.)

Preambolo

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto, in particolare, l'art. 84 del suddetto decreto legislativo, come modificato dall'art. 5, comma 9, lettere a) e b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 marzo 2011;

Decretano:

Art. 1 Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli amministratori degli enti locali, di cui all'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche.
2. Agli amministratori di cui al comma 1 spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 2 Rimborso delle spese di viaggio

1. In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del computo Regioni-autonomie locali.

Art. 3 Rimborso delle spese di soggiorno

1. In occasione delle missioni istituzionali di cui all'art. 2, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore ai seguenti importi:
 - a) euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
 - b) euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
 - c) euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
 - d) euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede di appartenenza.
2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.
3. Il criterio della distanza chilometrica indicato al comma 1, lettera d), è derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore locale con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto. In tal caso la misura massima del rimborso è pari ad euro 58.
4. Le misure fissate ai sensi del comma 1 non sono cumulabili.
5. La liquidazione del rimborso delle spese di cui all'art. 2 e al presente articolo è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'amministratore, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e le finalità della missione.
6. Qualora dalla documentazione di cui al comma 5 risulti un importo inferiore a quello derivante dall'applicazione dell'art. 2 e del presente articolo, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate.

Art. 4 Rinvio all'autonomia normativa degli enti locali

1. Ferme restando le tipologie di missioni previste dall'art. 3, comma 1, gli enti locali possono, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi. Gli enti dissestati e gli enti in condizione deficitaria strutturale di cui all'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicano una riduzione non inferiore al 5% agli importi dei rimborsi di cui all'art. 3.

Art. 5 Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 12 febbraio 2009, recante la fissazione della misura del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali.

Per ogni ulteriore informazione sulle attività e i servizi dell'ANCI, per i riferimenti della struttura e l'accesso ai documenti elaborati dall'Associazione, si rimanda al sito:

www.anci.it

dove il presente Quaderno operativo è scaricabile gratuitamente.